

XVI legislatura

**Disegno di legge**  
**A.S. n. 2518**

“Conversione in legge del decreto-  
legge 29 dicembre 2010, n. 225,  
recante proroga di termini previsti da  
disposizioni legislative e di  
interventi urgenti in materia  
tributaria e di sostegno alle imprese e  
alle famiglie”

*Gli emendamenti approvati in  
sede referente*

Edizione provvisoria

febbraio 2011  
n. 274



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci \_3788

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 2518**

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”

*Gli emendamenti approvati in sede referente*

Edizione provvisoria

febbraio 2011

n. 274



## **AVVERTENZA**

Il presente *dossier* illustra sinteticamente il contenuto degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> in sede referente al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (A.S. 2518). Il *dossier* è stato realizzato sulla base delle bozze di stampa del fascicolo di emendamenti n. 1 del 14 febbraio 2011. I titoletti apposti a ciascun emendamento hanno carattere puramente orientativo.



Emendamenti	Sintesi
<p><b>1.27</b></p> <p>Le Commissioni riunite  <i>Alla Tabella 1 prevista dall'articolo 1 sopprimere la seguente voce:</i>  «31 dicembre 2010 – Articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».</p> <p><i>Consequentemente</i>  all'articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:</p> <p>«5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Consequentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del Territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i Comuni interessati. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in <i>Gazzetta Ufficiale</i>, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e</p>	<p><b>"Case fantasma"</b></p> <p>L'emendamento 1.27 sopprime dalla tabella 1 prevista dall'articolo 1 del provvedimento la proroga del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto.</p> <p>Contemporaneamente, con l'inserimento di un nuovo comma 5-bis all'articolo 2 del provvedimento, l'emendamento differisce il suddetto termine dal 31 dicembre 2010 al 30 aprile 2011.</p> <p>Esso prevede inoltre che l'Agenzia del Territorio notifichi gli atti di attribuzione della rendita presunta mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili, e dandone notizia nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia del Territorio, presso gli Uffici provinciali ed i Comuni interessati; trascorsi 60 giorni dalla predetta pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, decorrono i termini per la proposizione del ricorso.</p> <p>L'emendamento stabilisce altresì che, in deroga alle disposizioni vigenti, la rendita catastale presunta (e quella proposta o attribuita come definitiva) produca effetti fiscali dalla sua iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria.</p> <p>Per quanto concerne i tributi che sono commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, questi sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio.</p> <p>Da ultimo l'emendamento 1.27 provvede ad estendere le procedure per l'attribuzione della rendita presunta anche</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi del comma 7, dell'art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.».</p>	<p>agli immobili non dichiarati in catasto - individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010 - a far data dal 2 maggio 2011.</p> <p>Si tratta dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili, il cui elenco l'Agenzia del Territorio è chiamata a trasmettere a ciascun comune, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.</p>
<b>1.332</b>	<b>Contratti di servizio di trasporto ferroviario di interesse nazionale</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 1, inserire il seguente:</i>  «1-bis. Il termine di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 38, della legge 10 agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia S.p.A. è prorogato al 31 marzo 2011. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.».</p>	<p>L'emendamento proroga al 31 marzo 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale, da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia S.p.A. (primo periodo del comma 2 dell'articolo 38, della legge 166/2002). <i>Si rileva che il comma 3 del citato articolo 38 prevede anche un parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.</i> Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.</p>
<b>1.1000</b>	<b>Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 1, inserire il seguente:</i>  «1-bis. Il termine di proroga, riferito alla "fonte normativa" articolo 17, comma</p>	<p>L'emendamento 1.1000 (testo 2) stabilisce che la proroga, prevista dalla Tabella 1, dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle</p>



<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.».	amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, si intende riferita anche agli idonei nei medesimi concorsi.
<b>1.5000</b>	<b>Procreazione medicalmente assistita</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 1, inserire i seguenti:</i>  «1-bis. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 è prorogato al 30 aprile 2011.</p> <p>1-ter. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) inviano i dati richiesti al Ministero della Salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.</p> <p>1-quater. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1-ter, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.</p> <p>1-quinquies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».</p>	<p>L'emendamento 1.5000 propone: di prorogare, per il 2011, il termine entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita; di introdurre un obbligo di comunicazione di alcuni dati, da parte delle suddette strutture, al Ministero della salute.</p>
<b>1.268 (testo 3)</b>	<b>Procedura di approvazione dei D.P.C.M. che dispongono l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il</i></p>	<p>L'emendamento 1.268 (testo 3) prevede che gli schemi di D.P.C.M. mediante i</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p><i>segunte:</i></p> <p>«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.».</p> <p><i>Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le seguenti parole: “ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,“.</i></p>	<p>quali il Governo può ulteriormente prorogare i termini e i regimi giuridici di cui alle disposizioni elencate nella Tabella 1 allegata al decreto-legge debbano essere previamente sottoposti al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Tali pareri parlamentari devono essere resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi. Decorso tale termine, i D.P.C.M. possono essere comunque adottati.</p>
<b>1.110 (testo 2 corretto)</b>	<b>Prevenzione incendi per serbatoi GPL</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:</i></p> <p>«2-bis. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio.</p> <p>2-ter. Per i serbatoi che alla data di</p>	<p>L'emendamento fissa al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale va compiuto, a spese dei proprietari, un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica dei depositi GPL in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.</p> <p>La disciplina di riferimento, recata al decreto interministeriale 14 maggio 2004, non si applicava (articolo 1 comma 2) agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonché ai depositi ad uso commerciale (cioè impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili), per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Quanto all'altro limite che era ivi contenuto - cioè l'inesistibilità ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, a meno che non vi fossero sostanziali modifiche o ampliamenti (articolo 1 comma 3) - esso appare in contrasto col testo in commento, che si riferisce ai depositi in esercizio da 25 anni</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i 25 anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011.</p> <p><i>2-quater.</i> I costi per le verifiche di cui ai commi <i>2-bis</i> e <i>2-ter</i> sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi».</p>	<p>dalla prima installazione: si può però leggere la norma come riferita ai depositi per i quali il medesimo decreto del 2004 imponeva un obbligo di adeguamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore, cioè i depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818<sup>1</sup>.</p> <p>Una seconda possibilità riguarda i serbatoi che alla data di entrata in vigore della norma in commento avranno raggiunto i 25 anni di esercizio: in tal caso l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011.</p> <p>L'esame che viene prescritto, in ogni caso, deve essere condotto in aderenza alle normative tecniche di cui alla UNI EN 970; esso va corredato con controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D dell'UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto.</p> <p>L'effettuazione delle verifiche può giungere solo da personale qualificato, in possesso dei requisiti previsti dalla UNI EN 473: in assenza della prova dell'avvenuto controllo, il proprietario del serbatoio sarà obbligato a collocarlo fuori esercizio; è presumibile che tale obbligo sia assistito dalle sanzioni contro i rischi di incendio (la prevenzione degli incendi e la sicurezza, per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni, rappresenta il bene giuridico di cui all'articolo 2 decreto interministeriale 14 maggio 2004).</p>
<b>1.111</b>	<b>Città metropolitane - indennità consiglieri circoscrizionali</b>
Le Commissioni riunite <i>Dopo il comma 2, aggiungere il</i>	Il comma aggiunto incide sulla disciplina dell'indennità dei consiglieri

<sup>1</sup> Per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale VV.F. competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, non sussiste invece alcun obbligo di adeguamento (articolo 1 comma 3).

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p><i>segunte:</i></p> <p>«2-bis. Dal 10 gennaio 2011, per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 82 comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per città metropolitane, ove non istituite alla data del 31 dicembre 2011 e fino al relativo provvedimento di individuazione, si intendono i comuni capoluogo di regione individuati dagli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 con almeno 250.000 abitanti».</p>	<p>circostrizionali delle città metropolitane. Queste sono identificate, dal 1° gennaio 2011, se non istituite alla data del 31 dicembre 2011 e fino al relativo provvedimento di individuazione, con i comuni capoluogo di regione individuati dagli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 con almeno 250.000 abitanti (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, oltre a Roma Capitale. Reggio Calabria appare al di sotto della soglia di popolazione prevista).</p>
<p><b>1.113 (testo 3/1)</b></p>	<p><b>Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici</b></p>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>All'emendamento 1.113 (testo 3), aggiungere il seguente comma:</i></p> <p>«2-quater. In attuazione dell'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alle parole: "I membri dell'Autorità", sono premesse le seguenti: "Il Presidente e"».</p>	<p>Il subemendamento 1.113 (testo 3/1), tramite una novella al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, estende anche al presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la disposizione, già prevista per i membri dell'Autorità, che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma.</p> <p>La norma viene introdotta in attuazione dell'articolo 47-quater del decreto-legge n. 248 del 2007 che ha stabilito che, nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della CONSOB, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è equiparata a quella del presidente e dei membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p> <p><i>Si rileva che l'esplicitazione di una durata temporale per il "presidente"- che viene eletto fra i membri della medesima autorità, i quali durano in carica 7 anni - potrebbe anche portare alla conclusione che questi dura in carica sette anni indipendentemente dalla durata in carica, fino ad allora, in qualità di membro dell'autorità.</i></p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<b>1.113 (testo 3)</b>	<b>CONSOB</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:</i>  «2-bis. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) procede, entro il 31 luglio 2011, alla riorganizzazione dei propri servizi destinando il personale occorrente al funzionamento delle unità organizzative attraverso l'impiego del personale immesso nei ruoli a seguito della conclusione delle procedure concorsuali pubbliche in atto alla data del 1 gennaio 2011 senza il riconoscimento di speciali provvidenze economiche.  2-ter. Entro il 31 luglio 2011 sono adottate le occorrenti disposizioni secondo l'ordinamento interno al fine di disciplinare le attività di controllo di regolarità amministrativo contabile della Commissione di cui alla legge 4 giugno 1985, n. 281, attraverso l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Entro il medesimo termine e con le indicate modalità, ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia, sono adottate le disposizioni volte a prevedere per il personale in servizio e proveniente da altre amministrazioni o enti pubblici l'applicazione, durante il periodo di servizio presso la Commissione, dello stesso trattamento del personale di ruolo di pari qualifica e anzianità secondo criteri di corrispondenza approvati dalla Commissione».</p>	<p>L'emendamento 1.113 (testo 3) reca disposizioni concernenti la CONSOB.  Il comma 2-bis prevede che la CONSOB, entro il 31 luglio 2011, provveda alla riorganizzazione dei propri servizi utilizzando il personale immesso nei ruoli a conclusione delle procedure concorsuali in atto alla data del 1° gennaio 2011 senza il riconoscimento di speciali provvidenze economiche.  Ai sensi del comma 2-ter entro il 31 luglio 2011 devono essere adottate le disposizioni secondo l'ordinamento interno dirette a disciplinare le attività di controllo di regolarità amministrativo contabile della CONSOB, attraverso l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge di contabilità n. 196 del 2009 (presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali); entro lo stesso termine vanno altresì adottate disposizioni dirette a prevedere, per il personale proveniente da altre amministrazioni, l'applicazione durante il periodo di servizio presso la CONSOB dello stesso trattamento riservato al personale di ruolo di pari qualifica e anzianità.</p>
<b>1.117</b>	<b>Contrattazione nella Banca d'Italia</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>  «2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel comma 3 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "A tal fine,</p>	<p>L'emendamento 1.117 interviene all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che la Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tenga conto dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel Titolo I dello stesso provvedimento, relativi alla</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo“.».</p>	<p>stabilizzazione finanziaria.</p> <p>Per effetto della modifica approvata si specifica che, qualora sulle materie oggetto di contrattazione non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia possa provvedere su tali materie sino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.</p>
<p><b>1.118</b></p>	<p><b>Smaltimento dei rifiuti da frantumazione di autoveicoli e rottami ferrosi</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:</i>  «2-bis. All'articolo 6, comma 1 lettera p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo le parole: “31 dicembre 2010“ sono inserite le seguenti: “tranne che per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche mono dedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate al 10 gennaio 2011“».</p>	<p>L'emendamento introduce una disciplina autonoma per i rifiuti provenienti dalla frantumazione di autoveicoli a fine vita e i rottami ferrosi. Se ne consente, infatti, lo smaltimento in discariche a ciò dedicate nei limiti delle capacità che risultano autorizzate al 1 gennaio 2011. Appare utile sottolineare come la norma in commento riguardi in particolar modo il cd. <i>fluff</i>, residuo del processo di frantumazione di veicoli a fine vita. Tale processo separa il materiale ferroso destinato al riciclo, da quello (il <i>fluff</i>) che ha un elevato potere calorifico e potrebbe essere quindi trattato in maniera specifica, ma che attualmente viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico in Italia.</p> <p>Con l'emendamento si interviene sull'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, riguardante il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg.</p> <p>L'art. 6 citato, si ricorda, indica i rifiuti che non potranno essere ammessi in discarica, compresi i rifiuti con PCI &gt; 13.000 kJ/kg, menzionati, appunto alla lettera p), fra i quali rientrano anche rifiuti provenienti dalla frantumazione di autoveicoli a fine vita e i rottami ferrosi,</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
	che dovranno, invece, essere smaltiti in impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. La disposizione, già oggetto di numerose proroghe (era stata da ultimo proroga al 31 dicembre 2010 dall'art. 15, comma 2-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009) risulta inserita nella tabella 1 allegata al decreto-legge.
<b>1.151 (testo2)</b>	<b>Quote latte</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«2-bis. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'ano 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».</p>	<p>La norma sospende fino al termine del 30 giugno 2011 il pagamento degli importi (con scadenza 31 dicembre 2010) dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte.</p> <p>Per disporre la sospensione dei pagamenti previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'emendamento attinge per 30 milioni di euro a tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220: esse subiranno una corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011 ed i relativi stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.</p> <p>All'ultima proroga semestrale aveva provveduto l'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: in conseguenza di ciò, alla tabella 1 (prevista dall'articolo 1 del presente disegno di legge) si era prevista la proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte (di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) al 31 marzo 2011,</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
	<p>proprio con l'argomento che l'approvazione della proroga di cui al citato articolo 40-<i>bis</i> aveva reso necessario prorogare l'attività del soggetto chiamato a vagliare le domande di rateizzazione. È perciò presumibile che, in ragione di questa nuova proroga, si renderà necessario disporre analoga ed ulteriore misura per il Commissario, il cui compenso è a valere sugli stanziamenti assegnati annualmente dalla legge finanziaria per il funzionamento dell'AGEA.</p>
<b>1.209</b>	<b>Esonero dal servizio dei pubblici dipendenti</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:</i>  «2-<i>bis</i>. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, le parole: "2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2011, 2012, 2013 e 2014";  b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  "1-<i>bis</i>. I posti resi si vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1"».</p>	<p>L'emendamento 1.209 propone di estendere agli anni 2012-2014 la possibilità, per il dipendente pubblico, di richiedere l'esonero dal servizio.  Secondo la disciplina di quest'istituto transitorio, i dipendenti pubblici possono presentare la richiesta nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. La domanda può essere accolta, in base alle proprie esigenze funzionali, dalla pubblica amministrazione.  L'emendamento esclude, inoltre, che i posti resisi così vacanti siano reintegrabili nel periodo temporale di possibile ricorso all'istituto (cioè, nel periodo che viene ora esteso fino al 2014).</p>
<b>1.225</b>	<b>Brevetti per il salvataggio in acqua</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>  «2-<i>bis</i>. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della</p>	<p>Sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2009. Sono disposte la sospensione dell'efficacia di quelle rilasciate dopo tale data ed il divieto del rilascio di nuove autorizzazioni. La proroga è limitata alla data del 31 dicembre 2011, entro la quale dovrà essere emanato il regolamento sulla disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al</p>



<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2009. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2011 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma e s'intende sospesa l'efficacia di quelle rilasciate dopo il 31 dicembre 2009.</p>	<p>salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988.</p>
<p><b>1.227</b></p>	<p><b>Avanzi di amministrazione della Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>  «2-bis. La disposizione di cui al comma 4, dell'articolo 7-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogata per il biennio 2011 e 2012.</p>	<p>L'emendamento proroga "per il biennio 2011 e 2012" (<i>si rileva l'opportunità di riformulare in: per gli anni 2011 e 2012</i>) la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 della Gestione governativa navigazione laghi (articolo 7-sexies, comma 4, del decreto-legge 5/2009). Tale utilizzo è finalizzato ad evitare che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como e ferme restando le disposizioni in materia di redazione e pubblicità del bilancio (articolo 4 della legge 614/1957) ed in materia di redazione degli allegati al bilancio circa la situazione amministrativa, nonché di utilizzo degli avanzi di amministrazione, della citata Gestione governativa (articolo 45 del DPR 97/2003).</p> <p><i>Si segnala inoltre che l'emendamento 2.507 attribuisce un finanziamento di due milioni di euro, per l'anno 2011, alla Gestione governativa navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como.</i></p>
<p><b>1.269 (testo 2)</b></p>	<p><b>Progetti di perequazione Trento e Bolzano</b></p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>            «2-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117"».</p>	<p>Il comma aggiuntivo riserva, per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario - lo 0,6 per cento del totale - che ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente per 40 milioni di euro alle spese dell'organismo di indirizzo relativo all'istruttoria e alla verifica dei progetti di perequazione, solidarietà e coesione tra le stesse province autonome e i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario confinanti.</p>
<p><b>1.289 (testo 2)</b></p>	<p><b>Durata in carica dei componenti dei consigli territoriali di ordini professionali</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>            «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.».</p>	<p>L'emendamento 1.289 (testo 2) prevede che i componenti dei consigli territoriali degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame possano restare in carica per tre mandati consecutivi (mentre l'art. 2, comma 4, del D.P.R. 169/2005 prevede il limite di due mandati consecutivi).</p>
<p><b>1.296</b></p>	<p><b>Requisiti dei Centri autorizzati di assistenza agricola</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>            «2-bis. Le società di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto 27 marzo 2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.».</p>	<p>Per la disposizione, al termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1 i Centri autorizzati di assistenza agricola - istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, <u>nella forma di società di capitali</u>, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali - dovranno soddisfare i requisiti di cui al <i>Regolamento di istituzione di</i></p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
	<p><i>un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.</i></p> <p>Trattandosi di un testo che reca sia requisiti oggettivi (in ordine ai progetti finanziabili) che soggettivi, è da ritenersi che la norma si riferisca principalmente a questi ultimi (articolo 1), e cioè l'essere:</p> <p>a) le imprese piccole, medie e grandi operanti in tutti i settori di attività, con esclusione dei settori agricolo e dei trasporti, sono inoltre escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244;</p> <p>b) gli organismi e i centri di ricerca pubblici e privati;</p> <p>c) le persone giuridiche che assumono la gestione di poli di innovazione, così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01.</p> <p>Ai fini del regolamento in questione, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione, secondo i criteri stabiliti dall'allegato I al Regolamento (CE) 70/01.</p>
<b>1.316</b>	<b>Conciliazione delle controversie civili</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".».</p>	<p>L'emendamento 1.316 interviene sul comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ivi sostituendo le parole: "dodici mesi" con le altre: "ventiquattro mesi". Il citato decreto legislativo da attuazione alla delega contenuta nell'<i>articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69</i>, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. L'articolo 24 sul quale l'emendamento interviene dispone attualmente che le disposizioni di cui all'<i>articolo 5</i>, comma 1, del medesimo decreto legislativo acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
	<p>e si applicano ai processi successivamente iniziati. L'articolo 5 prevede a sua volta che, nelle materie in tale articolo indicate<sup>2</sup>, l'esperimento del procedimento di mediazione introdotto dal citato decreto legislativo<sup>3</sup> è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'emendamento proroga quindi di dodici mesi il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni di cui al predetto articolo 5, comma 1. Si tratta di un intervento modificativo che recepisce la condizione posta dalla II Commissione permanente nel parere reso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, in esame. Nel ricordato parere - approvato all'unanimità - la II Commissione permanente ha infatti richiamato l'attenzione sull'ampio consenso sussistente fra gli operatori del diritto in merito alla necessità di una revisione della disciplina qui considerata, revisione da effettuare prima che la stessa acquisti efficacia.<sup>4</sup></p> <p><i>Si noti che le Commissioni riunite hanno approvato anche un altro emendamento (1.10000 testo 2), volto a modificare il richiamato art. 24 del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitandone significativamente l'ambito di applicazione.</i></p>
<b>1.334</b>	<b>Proroga dei magistrati onorari</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:</i>  «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 245</p>	<p>L'emendamento dispone la proroga al 31 dicembre 2011 dei termini di talune disposizioni riguardanti l'esercizio delle funzioni dei magistrati onorari. In</p>

<sup>2</sup> L'articolo 5 citato fa, in particolare, riferimento alle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

<sup>3</sup> Ovvero, in alternativa, del procedimento di conciliazione previsto dal [decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179](#), ovvero del procedimento istituito in attuazione dell'[articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, per le materie ivi regolate

<sup>4</sup> Si rammenta che su tale disposizione interviene anche l'emendamento 1.10000 (testo 2).

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2011”.</p> <p>2-ter. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: “il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010”;</p> <p>b) le parole: “il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011”;</p> <p>c) le parole: “a far data dal 10 gennaio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “a far data dal 10 gennaio 2011”;</p> <p>d) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2011».</p> <p><i>Conseguentemente, alla tabella 1, allegata al decreto-legge sopprimere la voce: «31 dicembre 2010 – articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla</i></p>	<p>particolare, il comma 2-bis modifica l’articolo 245, comma 1, del D.Lgs. n. 51 del 1998<sup>5</sup>, prorogando alla data indicata l’applicabilità delle disposizioni recate dal regio decreto n. 12 del 1941<sup>6</sup>, in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario<sup>7</sup>. Il comma 2-ter interviene, invece, sull’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 193 del 2009<sup>8</sup>, prorogando alla medesima data i termini ivi previsti. La disposizione richiamata ha stabilito che i giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scadeva il 31 dicembre 2009 (l’emendamento in esame sposta tale termine al 31 dicembre 2010) - e per i quali non sarebbe stata consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, comma 1, del citato R.D. n. 12 del 1941 - nonché i giudici di pace il cui mandato scadeva entro il 31 dicembre 2010 (31 dicembre 2011 in base all’emendamento in commento) - e per i quali non sarebbe stata consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 374 del 1991<sup>9</sup> - siano ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010 (1° gennaio 2011</p>

<sup>5</sup> Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante *Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*.

<sup>6</sup> Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante *Ordinamento giudiziario*.

<sup>7</sup> Nel testo originario, l’articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 prevedeva che le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dovessero trovare applicazione fino a quando non fosse stato attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell’articolo 106, comma 2, della Costituzione, e comunque non oltre 5 anni dalla data di efficacia del medesimo D. Lgs. n. 51, data di efficacia che dal successivo art. 247 - nel testo modificato dall’art. 1 della L. n. 188 del 1998 - era stata fissata al 2 giugno 1999. Il predetto termine quinquennale è stato successivamente prorogato di 2 anni dall’art. 2, co. 1-bis, del D.L. n. 354 del 2003 e di altri 2 anni dall’art. 18, co. 4-bis, del D.L. n. 273 del 2005, per essere poi ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009 dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 95 del 2008 e quindi al 31 dicembre 2010 dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 193 del 2009.

<sup>8</sup> Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante *Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 febbraio 2010, n. 24.

<sup>9</sup> Legge 21 novembre 1991, n. 374, recante *Istituzione del giudice di pace*.

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
legge 22 febbraio 2010, n. 24».	in base all'emendamento in questione), fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010 (31 dicembre 2011 in base all'emendamento).
<b>1.335</b>	<b>Assunzioni obbligatorie nel settore minerario</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>  «2-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario con l'esclusione del personale di sottosuolo e a quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2 della medesima legge».</p>	<p>L'emendamento 1.335 propone di escludere parzialmente (con riferimento, cioè, ad alcune categorie di personale) i datori di lavoro del settore minerario dall'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie di categorie protette e di elevare, per i medesimi datori, da 60 a 90 giorni il termine per richiedere agli uffici competenti l'assunzione (termine decorrente dal momento in cui operi l'obbligo di assunzione).</p>
<b>1.338</b>	<b>Sicurezza sul lavoro in alcuni settori</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2 è inserito il seguente:</i>  «2-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: “entro trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro quarantotto mesi”».</p>	<p>L'emendamento 1.338 propone di differire il termine per l'adozione dei regolamenti governativi relativi al coordinamento con la disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro della normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale ed il trasporto ferroviario.</p>
<b>1.1001</b>	<b>Idoneità alla guida di ciclomotori</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>  «2-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 e alla tabella 1, riga n. 33 riferita all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il medesimo termine di proroga di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato</p>	<p>Integra la disciplina per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (oggetto di proroga da parte del decreto-legge in esame, avuto riguardo all'obbligo di superamento di una prova pratica di guida, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 120/2010) prevedendo un'autorizzazione al candidato che gli consenta di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prova di teoria. La disciplina sarà dettata da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9 del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.».</p>	<p>da emanarsi entro il termine di proroga di cui al comma 1 (<i>dovrebbe trattarsi del 31 marzo 2011, prorogabile ulteriormente a mezzo di DPCM non oltre il 31 dicembre 2011</i>). La normativa regolamentare disciplinerà l'autorizzazione, con riguardo: alle modalità e procedure di richiesta e rilascio; alla validità e modalità di esercitazione alla guida, con riferimento a quelle previste per il rilascio della patente (articolo 122 del codice della strada – decreto legislativo 285/1992) e derogando al divieto di trasporto di passeggeri (articolo 170, comma 2, del codice della strada); al lasso temporale tra prova pratica di guida e rilascio dell'autorizzazione (almeno un mese); al lasso temporale tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole e la successiva (almeno un mese); al limite di validità dell'autorizzazione (non oltre due prove sostenute con esito sfavorevole); al divieto di guida senza istruttore o con istruttore senza però aver ottenuto l'autorizzazione (articolo 122, commi 1, 8 e 9 del codice della strada).</p>
<b>1.1003</b>	<b>Incedibilità dei trattamenti di fine servizio</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>  «2-bis. All'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di</p>	<p>L'emendamento 1.1003 stabilisce che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti“.»	
<b>1.2001</b>	<b>Comitato per la verifica delle cause di servizio</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>  «2-bis. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»</p>	<p>L'emendamento 1.2001 prevede che il Comitato per la verifica delle cause di servizio sia prorogato nell'attuale composizione fino al 31 dicembre 2013. Si ricorda che tale Comitato accerta, per i dipendenti pubblici, "la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione".</p>
<b>1.4000 (testo corretto)</b>	<b>Ricognizione delle valli arginate della laguna di Venezia</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>  «2-bis. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi già di proprietà privata in quanto costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione».</p>	<p>L'emendamento prevede che, fino al completo trasferimento alle Regioni e alle Province dei beni del demanio marittimo e idrico, previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si provveda, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, alla ricognizione dei compendi di proprietà privata costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore del dell'art. 28 codice della navigazione, approvato con con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.</p> <p>Come noto l'art. 28 del codice della navigazione, riguardante la definizione dei beni del demanio marittimo, prevede che ne facciano parte, tra l'altro, le lagune e i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare.</p>
<b>1.7000/1</b>	<b>Presentazione alle Camere della</b>



<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>All'emendamento 1.7000, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:</i>            «2-ter. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "mese di aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".  <i>Conseguentemente, al comma 1, alla Tabella 1, sopprimere la seguente voce:</i>  <b>TERMINE FONTE NORMATIVA</b>            30 aprile 2011 Articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	<p><b>Relazione generale sulla situazione economica del Paese</b></p> <p>L'emendamento 1.7000/1, novellando la nuova legge di contabilità e finanza pubblica, posticipa il termine di presentazione alle Camere della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente dal mese di aprile al 30 settembre di ogni anno. Conseguentemente viene eliminata l'autorizzazione al Governo a prorogare tale termine fino al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M.</p>
<p><b>1.7000</b></p>	<p><b>Proroga dei termini di cui alla Tabella 1 che scadono successivamente al 31 marzo 2012</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma ,2 aggiungere il seguente:</i>            «2-bis. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto-legge, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto».</p>	<p>L'emendamento 1.7000 prevede che i termini ed i regimi giuridici indicati nella Tabella 1 la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, saranno prorogati al 30 aprile 2012. La proroga sarà dunque automatica (a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame), invece che essere rimessa ad un successivo provvedimento del Governo.</p> <p>Tuttavia, la disposizione in questione non si applica al termine a decorrere dal quale si applicheranno le norme relative alla valorizzazione dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea e al termine per la pubblicazione degli studi di settore. Tali due termini potranno dunque essere eventualmente prorogati dal Governo con D.P.C.M..</p> <p>Considerato che il subemendamento 1.7000/1 introduce una disciplina speciale per il termine di presentazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese, l'unico termine a data fissa la cui scadenza è fissata dalla Tabella 1 in data successiva al 31 marzo 2011 è quello relativo al mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare ecc. di cui all'art. 2257 del decreto</p>

Emendamenti	Sintesi
	legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
<b>1.10000 (testo 2)</b>	<b>Condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>  «2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono premesse le seguenti parole: "Limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti".».</p>	<p>L'emendamento delimita ad alcune fattispecie il <i>dies a quo</i> - che, in virtù dell'altro emendamento approvato 1.316, verrebbe a decorrere il prossimo 20 marzo 2012 - per l'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>).</p> <p>Pertanto, la norma transitoria - contenuta nell'articolo 24 del decreto n. 28 - che dilaziona l'obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione (ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per le materie ivi regolate) - opererà limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.</p> <p><i>Nel caso di concomitante approvazione del nuovo termine di cui all'emendamento 1.316, ciò significherà che il diritto transitorio di cui all'articolo 24 riguarderà soltanto le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.</i></p>
<b>1.0.22</b>	<b>Coordinamento interno della legge Gelmini</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  «Art. 1-bis.  <i>(Modifica alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)</i>  1. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 è</p>	<p>L'emendamento 1.0.22 risolve un problema di coordinamento esistente tra l'art. 6 e l'art. 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. legge Gelmini in materia di università). Il comma 5 dell'art. 6 ha infatti novellato la disciplina previgente in materia di professori aggregati contenuta nell'art. 1, comma 11, della legge 4</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
abrogato».	novembre 2005, n. 230; il comma 4 dell'art. 6 ha invece sostanzialmente riprodotto il contenuto del suddetto art. 1, comma 11, della legge 230/2005, come modificato dal comma 5 del medesimo art. 6; l'art. 29, comma 11, lettera c), ha infine disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 11, della legge 230/2005. L'esigenza di risolvere senza indugio tale situazione, eventualmente attraverso la soppressione del comma 5 dell'art. 6 della legge Gelmini, è stata espressa nella lettera inviata dal Presidente della Repubblica al presidente del Consiglio dei Ministri all'atto della promulgazione della legge Gelmini. In tale sede, il Capo dello Stato ha richiamato l'impegno assunto in tal senso dal Governo nella seduta del Senato del 21 dicembre 2010.
<b>1.0.38</b>	<b>Proroga concessioni operatori danneggiati da eruzioni Etna</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-bis.</b>  <i>(Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna)</i></p> <p>1. Le concessioni contratto rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici del monte Etna verificatisi nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, in corso alla data del 27 ottobre 2002, sono prorogate, alle medesime condizioni, per un periodo uguale alla durata dello stato di emergenza. Per le concessioni contratto stipulate nel periodo emergenziale i termini di durata decorrono dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e dei corrispettivi accertata dall'ISTAT, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».</p>	<p>Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2002 si dispose, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la declaratoria dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area. La disposizione in commento proroga, alle medesime condizioni e per un periodo uguale alla durata dello stato di emergenza, le concessioni contratto rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture furono danneggiate proprio da quei fenomeni vulcanici, purché fossero in corso alla data del 27 ottobre 2002. Il requisito del nesso eziologico con i fenomeni catastrofali risponde al dettato del regolamento (CE) n. 70/2001 come richiamato nella decisione 2005/315/CE della Commissione europea del 20 ottobre 2004 (in riferimento ai benefici di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, introdotti per le</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
	<p>medesime aree dall'articolo 5-<i>sexies</i> del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27).</p> <p>La disposizione regola anche le concessioni contratto rilasciate, nell'interesse dello stesso tipo di aziende, nel corso del periodo emergenziale: per esse i termini di durata decorrono dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e dei corrispettivi secondo l'indice di rivalutazione ISTAT, relativo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p>
<b>1.0.45 (testo 3)</b>	<b>Graduatorie del personale docente della scuola</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-bis.</b>  <i>(Graduatorie ad esaurimento)</i></p> <p>1. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-<i>ter</i>, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167.</p> <p>2. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha</p>	<p>L'emendamento 1.0.45 (testo 3) proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola. La Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-<i>ter</i>, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 che, per il biennio 2009-2011, prevedeva che l'inserimento in una graduatoria provinciale di docenti provenienti da un'altra provincia avvenisse non "a pettine", ossia con il riconoscimento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria, bensì sempre in coda alla graduatoria stessa. La Corte ha affermato che la disposizione in questione, <i>"utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore</i></p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
sede l'istituzione scolastica richiesta.».	<p><i>formazione scolastica".</i></p> <p>L'emendamento in esame prevede inoltre che, decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 (in materia di supplenze), è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta.</p>
<b>1.0.55 (testo 2)</b>	<b>Programma triennale della pesca</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-bis.</b>  <i>(Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)</i></p> <p>1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2011.</p> <p>2. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il "Programma nazionale triennale della pesca", di seguito denominato Programma nazionale, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.</p> <p>3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli</p>	<p>Con l'emendamento si istituisce un nuovo strumento programmatico in materia di pesca: si tratta del "Programma nazionale triennale della pesca", che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotterà sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura: esso conterrà gli interventi di esclusiva competenza nazionale (indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto delle competenze regionali ed in coerenza con la normativa comunitaria) e sarà indirizzato sia a soggetti imprenditoriali che, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti), alle associazioni nazionali, alle organizzazioni sindacali nazionali, ai consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.</p> <p>Dopo aver previsto oneri informativi degli uffici ministeriali competenti, la disposizione abroga le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 che regolavano il precedente strumento programmatico (ed il relativo organo definito "Tavolo azzurro"): si trattava del "Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre", la cui prima ed unica versione (quella per il biennio 2007-2009)</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale CCNL di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.</p> <p>4. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei risultati raggiunti.</p> <p>5. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154.</p> <p>6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».</p> <p><i>Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla tabella 1 allegata, sopprimere la seguente voce: "Termine: 31 dicembre 2010. Fonte normativa: Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267".</i></p>	<p>era stata prorogata per l'anno 2010 e viene qui ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Si tratta di una proroga senza la specificazione (in origine proposta dal Governo) per cui essa operava nei limiti dello stanziamento vigente ai sensi della legge n. 267 del 1991; al contrario, la disposizione enuncia - sia per la proroga che per il nuovo regime, alla cui entrata in funzione essa è evidentemente funzionale - che ciò non comporta nuovi o maggiori oneri.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<b>1.0.67 (identico a 1.0.68)</b>	<b>Agenzia Torino 2006 - proroga dell'attività commissariale</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-bis.</b>  <i>(Agenzia Torino 2006 – Proroga dell'attività commissariale)</i>  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014».</p> <p><i>Conseguentemente alla tabella 1 di cui all'articolo 1, sopprimere la seguente voce:</i> «TERMINE: 1° gennaio 2011.  <b>FONTI NORMATIVE:</b> articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».</p>	<p>L'art. 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevedeva originariamente che il Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 portasse a compimento le residue attività dell'Agenzia entro il termine di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2008 (e dunque entro il 1 gennaio 2011). Il decreto-legge in esame ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2011. L'emendamento 1.0.67 ne prevede l'ulteriore proroga fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.</p>
<b>1.0.76</b>	<b>Impugnazione del licenziamento</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-bis.</b>  <i>(Proroga del termine di efficacia delle disposizioni per l'impugnazione del licenziamento individuale)</i>  1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011.“».</p>	<p>Gli emendamenti 1.0.76 e 1.0.77 propongono di differire al 31 dicembre 2011 la decorrenza dell'applicazione della novella riguardante la disciplina sui termini e le modalità di impugnazione del licenziamento, novella introdotta dall'art. 32 della L. 4 novembre 2010, n. 183.</p> <p>Il differimento <i>sembrerebbe concernere</i> - in base ai richiami interni al suddetto art. 32 - anche altri istituti lavoristici (il contratto di lavoro a termine, il trasferimento del lavoratore, la cessione del contratto di lavoro, la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).</p>
<b>1.0.77</b>	
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-bis.</b>  <i>(Proroga del termine di efficacia delle disposizioni per l'impugnazione del licenziamento individuale)</i>  1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966,</p>	Vedi sopra

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
n. 604, come modificato dall'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è differita al 31 dicembre 2011».	
<b>1.0.87 (testo 2)</b>	<b>Mantenimento in vita di leggi in materia di cooperazione e in materia pensionistica</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-bis.</b>  <i>(Modifiche al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212)</i></p> <p>1. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.</p> <p>2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel medesimo comma sono incluse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.».</p>	<p>L'emendamento 1.0.87 (testo 2) propone di sopprimere l'abrogazione di due leggi in materia di cooperazione e di due leggi in materia pensionistica, con il conseguente mantenimento in vita delle relative norme.</p>
<b>1.0.107 (identico a 1.315 e 1.134)</b>	<b>Alienazione della quota eccedente della partecipazione a banche popolari</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-bis.</b>  <i>(Proroga del termine per la cessione delle partecipazioni bancarie)</i></p> <p>1. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge</p>	<p>Il comma prevede il differimento al 31 dicembre 2014 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge (0,50 per cento del capitale sociale), qualora il superamento di tale limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori. La partecipazione non potrà essere incrementata.</p> <p>Pertanto, in questi casi, il socio avrà a disposizione un termine più ampio per procedere all'alienazione, anziché il termine ordinario annuale previsto dal</p>



<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata».</p> <p><i>Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla tabella 1 allegata, sopprimere la seguente voce: «TERMINE: un anno. FONTE NORMATIVA: articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».</i></p>	<p>Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993).</p> <p><i>Si noti che ad una proroga annuale dello stesso termine fa riferimento il testo del decreto-legge all'allegata tabella 1.</i></p>
<p><b>1.0.109</b></p>	<p><b>Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione</b></p>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p><b>«Art. 1-bis.</b></p> <p><i>(Regime di proroga dell'organo di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991)</i></p> <p>1. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalità previste dallo stesso articolo 10. Non si applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85.</p>	<p>L'emendamento 1.0.109 prevede che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione venga prorogata automaticamente ogni tre anni, senza dover sottostare alla valutazione di perdurante utilità prevista dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85 per tutti gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno.</p>
<p><b>1.0.110 (testo 2)</b></p>	<p><b>Requisiti per la nomina a prefetto</b></p>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p><b>«Art. 1-bis.</b></p> <p><i>(Modifiche all'articolo 2, comma 93, della legge dicembre 2007, n. 244)</i></p> <p>1. Ferma restando l'aliquota massima</p>	<p>L'emendamento 1.0.110 (testo 2) riduce da 4 a 2 gli anni di servizio nella qualifica necessari affinché i dirigenti generali di pubblica sicurezza possano essere nominati a uno dei 17 posti di prefetto loro riservati.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>di 17 posti fissata dall'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, all'articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: "con almeno quattro anni di servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno due anni di servizio nella qualifica";</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita", sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni nella qualifica rivestita".</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.</p> <p>3. Al fine di assicurare la piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti è differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è incrementata di tre unità la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».</p>	<p>Esso inoltre differisce il termine per il conferimento degli incarichi ai prefetti di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani fino al 15° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.</p>
<p><b>1.0.111</b></p>	<p><b>Promozione a primo dirigente Polizia di Stato</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-bis.</b></p>	<p>L'emendamento 1.0.111 stabilisce che fino al 2 gennaio 2015, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p align="center"><i>(Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale del personale dirigente della polizia di Stato)</i></p> <p>1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-<i>bis</i>, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57, non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 2 gennaio 2015.».</p>	<p>qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato e per la promozione a dirigente superiore non sarà necessario avere frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale previsti dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.</p>
<b>1.0.112</b>	<b>Promozione a vice questore aggiunto</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-<i>bis</i>.</b>  <i>(Proroga di termine in materia di promozione e di aggiornamento professionale del personale dirigente della polizia di Stato)</i></p> <p>1. All'articolo 1, comma 4-<i>bis</i>, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015".</p> <p>2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.»</p>	<p>L'emendamento 1.0.112 posticipa al 1° gennaio 2016 l'obbligo di frequentare con profitto un corso di aggiornamento ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p data-bbox="264 271 379 300"><b>1.0.2000</b></p> <p data-bbox="225 309 533 338">Le Commissioni riunite</p> <p data-bbox="288 344 767 374"><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p data-bbox="448 383 596 412"><b>«Art. 1-bis.</b></p> <p data-bbox="229 421 783 521"><i>(Norme in materia di autosufficienza nella produzione di emoderivati da plasma nazionale)</i></p> <p data-bbox="225 530 788 1144">1. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96 e con efficacia prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica", sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge:</p> <p data-bbox="225 1153 788 1364">a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;</p> <p data-bbox="225 1373 788 1697">b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 40, comma 2, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;</p> <p data-bbox="225 1706 788 1986">c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma</p>	<p data-bbox="847 271 1337 300"><b>Raccolta del sangue ed emoderivati</b></p> <p data-bbox="810 309 1374 483">L'emendamento 1.0.2000 propone alcune misure ai fini dell'integrazione e dell'attuazione delle norme in materia di raccolta del sangue e di produzione di emoderivati.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>raccolto sul territorio nazionale nonché l'esportazione del medesimo per la lavorazione in paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.</p> <p>2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività disposte dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».</p>	
<b>1.0.20000</b>	<b>Edilizia carceraria</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-bis.</b>  <i>(Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)</i></p> <p>1. All'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".»</p>	<p>L'emendamento 1.0.20000 proroga fino al 31 dicembre 2011 i poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.</p>
<b>1.0.30000 (testo corretto)</b>	<b>Istituzione giornata memoria vittime calamità</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 1-bis.</b></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia de L'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi.»</p>	<p>L'emendamento 1.0.30000 (testo corretto) istituisce, a decorrere dall'anno 2011, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia de L'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi.</p>
<b>2.3</b>	<b>Sclerosi laterale amiotrofica</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro» con le seguenti: «fino a 100 milioni di euro».</i></p>	<p>L'emendamento 2.3 propone di modificare la norma sullo stanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2011, relativo agli interventi in tema di sclerosi</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
	laterale amiotrofica (interventi destinati alla ricerca e all'assistenza domiciliare dei malati). L'emendamento prevede che l'importo di 100 milioni costituisca il limite massimo, anziché la misura rigida prestabilita, dello stanziamento (il quale è a valere sulle risorse finanziarie per l'applicazione, nel 2011, dell'istituto cosiddetto del cinque per mille).
<b>2.18 (testo 2)</b>	<b>Concessioni edilizie - utilizzo dei proventi</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i>  «2-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2008 al 2012".».</p>	<p>Il comma aggiuntivo estende, fino al 2012, la possibilità di utilizzare una quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia, per il finanziamento di spese correnti e per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.</p>
<b>2.10000</b>	<b>Terremoto dell'Aquila - Misure varie</b>
<p>Le Commissioni Riunite  <i>Sostituire il comma 3 con i seguenti:</i>  «3. È sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1 gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.  3-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 3-bis le parole: "entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini";  b) al comma 3-ter le parole: "entro il mese di gennaio 2011 con le modalità"</p>	<p>L'emendamento 2.10000 sostituisce il <b>comma 3</b> dell'articolo 2 al fine di ampliare sino al 31 ottobre 2011 (anziché sino a giugno 2011) il periodo di sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi in favore dei territori colpiti dal sisma dell'Abruzzo in scadenza dopo il 1° gennaio 2011.  L'emendamento introduce, inoltre, una serie di commi aggiuntivi.  Sempre in tema di disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, il <b>comma 3-bis</b> modifica i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legge n. 78 del 2010 al fine di differire al mese di dicembre 2011 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione disposta, secondo modalità e termini da stabilire con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il <b>comma 3-ter</b> si sovrappone al comma 3-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>sono sostituite dalle seguenti: “entro lo stesso mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini”.</p> <p>3-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato - in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella Regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti la ristrutturazione o la cessione a terzi dei complessi aziendali - il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.</p> <p>3-quater. Il Comune dell’Aquila, in deroga all’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell’Aquila e quelli di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di</p>	<p>con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui integrava l’articolo 4 del D.L. 347/2003 (<i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i>) riconoscendo al Ministro dello sviluppo economico il potere di disporre la proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo.</p> <p>La proroga, che deve essere richiesta dal Commissario straordinario sentito il Comitato di sorveglianza, poteva sin qui essere accordata fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il limite massimo di 1 milione di euro per il 2010: ciò nel caso in cui il programma non risultasse completato al termine di scadenza, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze <i>negative</i> di ordine economico e produttivo <i>generate</i> dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, <i>nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali</i>.</p> <p>Rispetto al testo vigente, l’emendamento approvato opera alcune modifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sul termine della proroga, fissato al 30 giugno 2011;</li> <li>b) in ordine ai requisiti di non completamento del programma, che stavolta sono enunciati diversamente (“in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo <i>determinate</i> dagli eventi sismici del 2009 nella Regione Abruzzo <i>che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti la ristrutturazione o la cessione a terzi dei complessi aziendali</i>”) e, segnatamente, prescinderebbero dalle difficoltà occupazionali;</li> <li>c) in ordine alla copertura finanziaria, che è diversa sia per estensione (nel</li> </ol>

Emendamenti	Sintesi
<p>personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante corrispondente rideterminazione dell'obiettivo di cui all'articolo 14, comma 1, lettera <i>d</i>), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previa adozione dei provvedimenti previsti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 14.</p> <p><i>3-quinquies.</i> Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila, è differito al 1 novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi.</p> <p><i>3-sexies.</i> Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al Capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del Sito d'interesse nazionale di "Bussi sul Tirino", come</p>	<p>citato articolo 39 era riferita al solo comma <i>4-quater</i>, qui invece è riferita "al presente articolo") che per ammontare (nel citato articolo 39 era "per l'anno 2010 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi <i>13-bis</i>, <i>13-ter</i> e <i>13-quater</i> dell'articolo 38", qui invece è "nel limite massimo di 2.500.000 di euro si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto").</p> <p>Il <b>comma 3-quater</b> autorizza il Comune dell'Aquila a stipulare, in deroga alla vigente normativa, contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite di 1 milione di euro per anno, al fine di favorire un riallineamento delle attività incise dall'emergenza, nonché la ripresa del funzionamento di tutti gli uffici.</p> <p>L'emendamento autorizza inoltre i comuni montani della provincia dell'Aquila e quelli identificati con riferimento alla normativa urgente per le popolazioni colpite dal recente sisma in Abruzzo, con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che - al 31 dicembre 2010 - abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai 2/3 della pianta organica, a stipulare, a determinati limiti e nella ricorrenza delle prescritte condizioni, contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013.</p> <p>La disposizione provvede infine, con riferimento alla copertura degli oneri, la corrispondente rideterminazione dell'obiettivo previsto dalla normativa vigente per il patto di stabilità 2011-2013 per i comuni, previa adozione dei provvedimenti di ripartizione della</p>



Emendamenti	Sintesi
<p>individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuate sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione.</p> <p><i>3-septies.</i> Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma <i>3-sexies</i>, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.</p> <p><i>3-octies.</i> Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 99 del 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.».</p>	<p>riduzione dei previsti trasferimenti erariali (per 1.500 milioni per il 2011 e 2.500 milioni a decorrere dal 2012).</p> <p>Il <b>comma 3-quinquies</b> differisce al 1° novembre 2012 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila, con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi.</p> <p>Il <b>comma 3-sexies</b>, inserito dall'emendamento 2.10000, dispone l'avvio della bonifica del sito "Bussi sul Tirino" in Abruzzo, come individuato e perimetrato dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 2008. I lavori di bonifica sono avviati entro il 30 giugno 2011 dal Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. A tale proposito si ricorda che, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007 n. 3614, lo stesso Commissario è stato chiamato a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del contesto critico relativo alla discarica abusiva di Bussi. Le opere di bonifica, che dovranno consentire la reindustrializzazione delle aree industriali dismesse e dei siti ad esse limitrofi, sono finalizzate alla ripresa economica ed occupazionale delle zone colpite dal sisma dell'aprile 2009.</p> <p>Il successivo comma <b>3-septies</b> reca la copertura finanziaria delle presenti disposizioni, il cui onere è valutato in 15 milioni di euro per il 2011, 20 milioni per il 2012 e 15 milioni per il 2013. Si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dall'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
	<p>protezione civile".</p> <p>Il <b>comma 3-octies</b> riguarda gli impianti fotovoltaici da connettere alla rete elettrica che abbiano già ottenuto il preventivo di connessione ovvero la Soluzione Tecnica Minima Generale (S.T.M.G.), dei quali siano soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila.</p> <p>La Soluzione Tecnica Generale Minima, secondo la disciplina recata dall'articolo 8 dell'Allegato A alla Delibera 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il GAS (A.E.E.G.), definisce criteri per l'allacciamento, In tal modo, essa consente anche di valutare l'investimento necessario.</p> <p>Ai suddetti impianti continueranno ad applicarsi le vigenti tariffe incentivanti (ventennali) previste per gli impianti entrati in esercizio entro la fine del 2010 che appartengono alla tipologia degli impianti con integrazione architettonica (i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie varie).</p>
<b>2.33 (testo 3)</b>	<b>Autorizzazioni di spesa per eventi meteorologici</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 3, inserire il seguente:</i></p> <p>«3-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009.</p>	<p>L'emendamento, al fine di finanziare le spese per lo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 così ripartita, per ciascuno degli anni 2011 e 2012: 45 milioni di euro per la regione Liguria; 30 milioni di euro per la regione Veneto; 20 milioni di euro per la regione Campania e 5 milioni di euro per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. Per la copertura dell'onere si provvede, per l'anno 2011, mediante il ricorso alle risorse di cui all'art. 2, comma 240 della legge n. 191 del 2009 (Legge Finanziaria per il 2010). Si tratta dei fondi assegnati per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, destinati ai piani straordinari per il rischio idrogeologico.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».</p>	<p>Per l'anno 2012 si ricorre allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
<p><b>2.37</b></p>	<p><b>Istituzione del Parco nazionale «Costa teatina»</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 3, inserire i seguenti:</i>  «3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario <i>ad acta</i> che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.  3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23</p>	<p>La modifica in esame dispone l'attuazione entro il 30 settembre 2011 dell'art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001, riguardante l'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» (comma 3-bis), utilizzando le risorse già finanziate allo scopo dal medesimo art. 8, comma 3 e cioè un limite massimo di spesa di lire 1.000 milioni (comma 3-ter).  Con l'emendamento si individuano le ragioni dell'intervento nella necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici.  In caso di mancato rispetto del termine suddetto si prevede la nomina di un commissario <i>ad acta</i>, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i trenta giorni dalla scadenza del termine stesso.  Si ricorda che l'art. 8, comma 3, della</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
marzo 2001, n. 93 allo scopo appostate».	<p>legge n. 93 del 2001 prevede l'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Si prevedeva, altresì che il Ministro dell'ambiente procedesse entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, alla delimitazione provvisoria del parco nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 394 del 1991.</p> <p>Si rammenta altresì che la legge n. 394 del 1991, come modificata dalla legge n. 344 del 1997, includeva fra le aree di reperimento prioritarie la Costa teatina.</p>
<b>2.7000</b>	<b>Investimenti cinematografia - contributo sul biglietto</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Sostituire il comma 4 con i seguenti:</i></p> <p>«4. A decorrere dal 1 gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.</p> <p>4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.</p> <p>4-ter. A decorrere dal 1 luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a un euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.</p> <p>4-quater. All'onere derivante dai</p>	<p>L'emendamento 2.7000 proroga dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i crediti d'imposta previsti dalla legge finanziaria per il 2008 per le imprese non appartenenti al settore cinematografico, per investimenti nella produzione cinematografica.</p> <p>Esso, inoltre, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 un contributo speciale a carico dello spettatore per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>commi 4 e 4-<i>bis</i> si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:</p> <p><i>a)</i> per l'anno 2011, quanto a euro 45.000.000, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;</p> <p><i>b)</i> quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-<i>ter</i>. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».</p>	
<b>2.70</b>	<b>Imposta di registro sul trasferimento di immobili</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 4, inserire il seguente:</i></p> <p>«4-<i>bis</i>. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il termine di riferimento di cui agli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, decorre dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi</p>	<p>L'emendamento 2.70, in materia di imposta di registro, proroga anzitutto di tre anni il termine di cinque anni entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà nell'ipotesi in cui detto trasferimento abbia per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro in termine fisso dell'1%.</p> <p>Il secondo periodo dell'emendamento 2.70 prevede la decorrenza dall'anno 2005 del termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (concernenti l'imposta di registro e</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».	l'imposta ipotecaria e catastale su atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati). Il terzo periodo reca la norma di copertura dell'onere relativo, pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2011.
<b>2.124 (testo 2)</b>	<b>Dilazioni di pagamento di contribuenti in difficoltà</b>
<p>La Commissioni riunite <i>Dopo il comma 5, inserire il seguente:</i></p> <p>«5-bis. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.»</p>	<p>L'emendamento 2.124 (testo 2) prevede che le dilazioni concesse ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 (dilazioni dell'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso) fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, interessate dal mancato pagamento della prima rata o di due rate, possano essere prorogate per un ulteriore periodo fino a settantadue mesi; a tal fine il debitore deve comprovare un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà in base alla quale era stata concessa la prima dilazione.</p>
<b>2.131 (testo 2)</b>	<b>Equitalia Giustizia</b>
<p>Le Commissioni riunite <i>Dopo il comma 5, inserire il seguente:</i></p> <p>«5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, è inserito il seguente:</p> <p>“6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia S.p.A. effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia S.p.A. nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti ministeri. Con riferimento alle</p>	<p>L'emendamento 2.131 (testo 2) stabilisce che, fino al 31 marzo 2011, Equitalia Giustizia S.p.A. effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia S.p.A. nell'ambito dei propri fini statutari, avviene secondo il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia S.p.A. trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
risorse sequestrate in forma di denaro intestate “fondo unico giustizia“, Equitalia Giustizia S.p.A. trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d’interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio“.».	mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio.
<b>2.184 (testo 2)</b>	<b>Compensi per il Commissario straordinario per il Comune di Roma</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, apportare le seguenti modificazioni:</i>  <i>«a) sostituire le parole: “all’80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell’amministrazione di Roma Capitale“ con le seguenti: “al costo complessivo annuo del personale dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive“.</i>  <i>b) dopo le parole: “annuo per il Commissario straordinario“, aggiungere le seguenti: “I sub commissari percepiscono un’indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un Comune in dissesto ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, Tabella A. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento».</i></p>	<p>L’emendamento modifica il testo del decreto-legge in esame, in tema di compensi spettanti al Commissario straordinario del Comune di Roma, nonché ad altri incaricati delle operazioni finalizzate al relativo piano finanziario di rientro dalla situazione debitoria, ridefinendo (lettera a)) il parametro di riferimento per il compenso spettante al Commissario stesso e stabilendo (lettera b)) i parametri per l’indennità che viene contestualmente definita per i sub-commissari.</p>
<b>2.481</b>	<b>Proventi dagli immobili della Difesa</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Al comma 10, lettera d), nel primo capoverso, sostituire le parole: «dei citati fondi» con le seguenti: «delle quote riassegnate dei citati fondi».</i></p>	<p>L’emendamento 2.481 novella la lettera d) del comma 10 dell’articolo 2 del provvedimento in esame con la quale è stata individuata la destinazione dei proventi derivanti dalle dismissione di beni immobili del Ministero della difesa di cui all’art. 307 del Codice dell’ordinamento militare. La norma su cui interviene la modifica stabilisce in particolare che fino al 42,5 per cento dei proventi sono</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
	<p>destinati al Ministero della difesa, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare per le spese di riallocazione di funzioni e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel Fondo Casa di cui all'articolo 1836 del medesimo Codice.</p> <p>Per effetto della modifica apportata si prevede che - con appositi decreti ministeriali - si provveda alla ripartizione <u>delle quote riassegnate</u> dei suddetti fondi (anziché alla ripartizione dei fondi stessi).</p>
<b>2.482</b>	<b>Valorizzazione e alienazione immobili militari</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Al comma 11, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «i proventi monetari derivanti dalla cessione».</i></p>	<p>L'emendamento 2.482 modifica la lettera b) del comma 11 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, che a sua volta ha novellato il comma 6 dell'articolo 314 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari. A seguito della modifica apportata - che sopprime il pletorico riferimento ai "proventi monetari derivanti dalla cessione" - si prevede che le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, siano destinati secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d) dello stesso Codice.</p>
<b>2.229</b>	<b>Partecipazione al capitale della BERS</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:</i></p> <p><i>«12-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del</i></p>	<p>L'emendamento 2.229 proroga le disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 160 del 1998 (con cui è stata autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo - BERS) al fine di consentire l'estensione della partecipazione al capitale della BERS nella misura di ulteriori 76.695</p>



<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>Consiglio dei Governatori della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l'estensione della partecipazione al capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione».</p>	<p>azioni di capitale a chiamata, con un valore corrispondente di 766.950.000 euro. La norma specifica peraltro che, trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.</p> <p>La disposizione viene emanata al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni assunti in sede di Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, Vertice G20 di Toronto del 2010, nonché della risoluzione del Consiglio dei Governatori della BERS del 14 maggio 2010.</p>
<p><b>2.629</b></p>	<p><b>Enti privati operanti nel settore della sanità privata</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 12, inserire i seguenti:</i>  «12-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2011" e le parole: "2.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.800 unità". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.</p> <p>12-ter. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.</p>	<p>L'emendamento 2.629 propone di estendere fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione di ammortizzatori sociali e del beneficio della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, in favore di enti non commerciali operanti - in alcune aree territoriali - nel settore della sanità privata e rientranti in determinate fattispecie. L'emendamento prevede altresì una riduzione del numero minimo di unità lavorative dell'ente, richiesto ai fini dell'applicabilità delle norme summenzionate.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>12-<i>quater</i>. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12-<i>bis</i> e 12-<i>ter</i>, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>	
<b>2.232 (testo 2)</b>	<b>Concorsi dell'amministrazione finanziaria</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 16, inserire il seguente:</i>          «16-<i>bis</i>. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'evasione fiscale nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge 31</p>	<p>L'emendamento 2.232 (testo 2) autorizza, fino al 31 marzo 2011 e relativamente ai quattro dipartimenti dell'amministrazione finanziaria, il completamento dei programmi di cui ai bandi di concorso del 5 agosto 2009 e del 28 novembre 2007<sup>10</sup>, mediante utilizzo delle relative graduatorie, rimandando ad un successivo decreto ministeriale per la determinazione delle quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.</p>

<sup>10</sup> Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 36 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze; Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato negli uffici centrali e periferici.

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>dicembre 2010, n. 196, è autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009 pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 67 del 1° settembre 2009 nonché del programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007 pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 9 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti».</p>	
<p><b>2.233</b></p>	<p><b>Partecipazione dell'Italia alla Fondazione Global Earhquake Model (GEM)</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:</i>  «16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale, è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le risorse di cui</p>	<p>La modifica in esame autorizza la spesa di 0, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011- 2013 per la partecipazione dell'Italia alla Fondazione denominata Global Earhquake Model (GEM), con sede a Pavia. La partecipazione a tale Fondazione avviene in attesa della costituzione di un'organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation, finalizzata alla valutazione del rischio per i disastri naturali e indotti dall'uomo. La copertura dell'onere avviene con il ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 262 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Si tratta delle maggiori entrate derivanti dall'attività di riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente».</p>	<p>dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi internazionali. Per l'anno 2011 viene disposto l'utilizzo per una quota di 0,3 milioni di euro delle suddette risorse non utilizzate al 31 dicembre 2010. Per gli anni 2012 e 2013 la copertura finanziaria avviene mediante il ricorso al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto- legge n. 282 del 2004, al quale vengono versate le residue risorse sopra indicate.</p>
<p><b>2.234</b></p>	<p><b>Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:</i>  «16-bis. Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate quanto a euro 3 milioni, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo, e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».</p>	<p>L'emendamento 2.234 proroga al 31 dicembre 2011 il finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica "G. Verdi" di Milano, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<b>2.235</b>	<b>Interventi in vari settori sociali e per lo sviluppo dei territori</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:</i>  «16-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1 comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, è destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189».</p>	<p>L'emendamento 2.235 propone un incremento, da 50 a 170 milioni di euro, dello stanziamento per il 2011 relativo ad interventi per il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e per la promozione di attività sportive, culturali e sociali. L'emendamento prevede altresì che, nell'ambito di tale stanziamento complessivo, una quota pari a 40 milioni di euro sia riservata ad alcune delle destinazioni suddette (malati oncologici ed attività sportive, culturali e sociali).</p>
<b>2.237</b>	<b>Infrastrutturazione informatica per uffici giudiziari e della sicurezza</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:</i>  «16-bis. Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica</p>	<p>Il trasferimento di 4.500.000 euro viene autorizzato, con la disposizione in commento, fino al 30 aprile 2011, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 (<i>Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari</i>), al fine di consentire, nel contesto dell'Expo Milano 2015 (di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 4,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».</p>	<p>informatica occorrenti per le connesse attività di uffici giudiziari e della sicurezza.</p> <p>A tal fine si attinge - mantenendole in bilancio nell'esercizio 2011 - alle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010: si tratta della norma per la quale una quota parte delle maggiori entrate - derivanti dall'obbligo, per gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali, di orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo- è destinata ad un apposito fondo, di ammontare pari a non oltre 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Il fondo era destinato a finanziare - nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse - la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.</p> <p>Le predette risorse sono invece ora riassegnate, quanto a euro 4,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui sopra e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>
<b>2.251 (testo 2)</b>	<b>Associazione "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo"</b>
<p>Le Commissioni riunite <i>Dopo il comma 19, aggiungere il</i></p>	<p>L'emendamento 2.251 (testo 2) propone l'assegnazione di un contributo per il 2011,</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p><i>segunte:</i>            «19-bis. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all'assegnazione di un contributo di euro 200 mila per l'anno 2011 a favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse destinate per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, previste per l'anno 2011 dal quarto del medesimo comma 40.».</p>	<p>pari a 200.000 euro, in favore dell'Associazione "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo". Si ricorda che l'Associazione - costituita da alcuni Ministeri il 2 febbraio 2004 - è intesa, in via principale, al sostegno dei centri sanitari italiani operanti all'estero.</p>
<b>2.252 (testo 4)</b>	<b>Società di enti locali nei comuni minori</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i>            «19-bis. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente: "117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:            a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;            b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;            c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime"».</p>	<p>L'emendamento proroga di due anni il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2011, entro cui i Comuni con meno di 30.000 abitanti mettono in liquidazione le società già costituite ovvero ne cedono le partecipazioni. L'emendamento, inoltre, modifica la normativa vigente al riguardo, ridefinendo le condizioni - riconducibili ad una solidità economico-finanziaria - che contraddistinguono i casi in cui tale norma non si applica.  <i>Qualora la norma intenda sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2013" ovunque ricorrano, la norma proroga anche il termine entro cui i Comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti mettono in liquidazione le società costituite oltre l'unica detenibile.</i></p>
<b>2.359 (testo 2)</b>	<b>Istituto italiano per gli studi storici e Istituto italiano per gli studi filosofici</b>
Le Commissioni riunite	L'emendamento 2.359 (testo 2) prevede

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p><i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«19-bis. Le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.».</p>	<p>la proroga delle risorse stanziare ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 per l'Istituto italiano per gli studi storici e per l'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, per l'anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. L'onere è coperto con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1 comma 40, quarto periodo, della legge n. 220 del 2010 (interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali).</p>
<b>2.366 (testo 2)</b>	<b>Proroga dei termini in materia di affissioni</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«19-bis. Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.».</p>	<p>Il comma aggiuntivo propone la novellazione del comma 42-bis del decreto legge n. 207 del 2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) prorogando i termini ivi previsti per definire con un versamento le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari. Le violazioni considerate sono quelle commesse nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.</p> <p>I termini definiti dalla disposizione originale, già differiti dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 vengono qui prorogati di un anno.</p> <p>La sanatoria per le violazioni della legge sulle affissioni mediante il pagamento di una somma era stata introdotta già dalla legge finanziaria per il 2005, e i suoi effetti estesi al periodo dal 1 gennaio 2005 al 10 marzo 2009 dalla legge di conversione del decreto legge n. 207 del 2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).</p>



<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<b>2.412 (testo 2)</b>	<b>Provvidenze in favore delle imprese editrici e emittenti radiotelevisive per minoranze linguistiche</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i>            «19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220.».</p>	<p>L'emendamento 2.412 (testo 2) prevede che, anche per l'anno finanziario 2011, i contributi all'editoria di cui alla legge 250/1990 siano estesi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.</p>
<b>2.414 (testo 2)</b>	<b>Polo finanziario e polo giudiziario a Bolzano. Finanziamento di nuove infrastrutture</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i>            «19-bis. La prosecuzione delle attività di cui all'articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato è autorizzato a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del secondo</p>	<p>L'emendamento 2.414 (testo 2) prevede che la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 2, comma 586, della legge n. 244 del 2007 per la realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano sia assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali.            Inoltre, per l'anno 2011 lo Stato viene autorizzato a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di Società di Gestione del Risparmio finalizzate alla gestione di Fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano, tra i loro obiettivi, quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede attingendo al programma «Fondi di riserva e speciali» di conto capitale della missione «Fondi da</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».</p>	<p>ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011.</p>
<b>2.456 (testo 3)</b>	<b>Enti parco</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i>  «19-bis. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 186, lettera e), delle legge 30 dicembre 2009, n. 191,  19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.».</p>	<p>L'emendamento in esame esclude dall'applicazione dell'art. 1, comma 186, lettera e) della legge n. 191 del 2009 (Legge Finanziaria per il 2010) - ove si prevede che i comuni devono procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti - i consorzi di funzioni istituiti con legge regionale per la gestione degli Enti parco. L'esclusione dall'applicazione viene prevista fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 (comma 19-bis).</p> <p>Si ricorda che fra enti locali (art. 31, d.lgs. 267/2009) possono essere costituiti consorzi per la gestione di servizi (gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e sono regolamentati dalle norme sulle aziende speciali) o consorzi per l'esercizio di funzioni (gestiscono servizi sociali in forma non imprenditoriale o svolgono funzioni meramente amministrative o strumentali).</p> <p>Il successivo comma 19-ter, provvede alla copertura dell'onere della precedente disposizione, valutato in 800.000 euro per l'anno 2011, mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge n. 220 del 2010 (Legge</p>

Emendamenti	Sintesi
	Finanziaria per il 2011).
<b>2.492 (testo 2 corretto)</b>	<b>Copertura dei costi del ciclo dei rifiuti e interventi di protezione civile</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:</i>  «19-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza ed anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:</p> <p><i>a)</i> possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-<i>quater</i> della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 19-<i>quater</i> con limite d'incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;</p> <p><i>b)</i> i Comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;</p> <p><i>c)</i> le Province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera <i>c)</i>, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con</p>	<p>L'emendamento in esame, inserisce nell'art. 2 i commi da 19-<i>bis</i> a 19-<i>octies</i>.</p> <p>Il comma 1-<i>bis</i>, in attesa di una completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti, riguardanti anche la regione e gli enti locali della Campania, e in deroga alle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, sino all'attuazione del federalismo fiscale, consente a regioni, comuni e province, di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali secondo le seguenti modalità:</p> <p><i>a)</i> si consente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-<i>quater</i> della legge n. 1992, n. 225, <i>Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile</i>, introdotto dal provvedimento in esame (comma 19-<i>quater</i> dell'art. 2), concernente il potere, attribuito al Presidente della Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché elevando la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita; viene raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il limite di incremento di imposta previsto dal comma 5-<i>quater</i>;</p> <p><i>b)</i> e <i>c)</i> comuni e province possono deliberare una maggiorazione della previste addizionali all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali.</p> <p>Il comma 19-<i>ter</i> prevede che i comuni della regione Campania, ai quali è stata applicata la riduzione dei trasferimenti erariali (compartecipazione al gettito IRPEF e gettito d'imposta RC auto) in</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;</p> <p>19-ter. I Comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 7, lettera b), del medesimo articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e deve determinare un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.</p> <p>19-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:</p> <p>“5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino</p>	<p>quanto debitori nei confronti del Dipartimento della protezione civile in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti, deliberino, a decorrere dall'anno 2011, una maggiorazione della prevista addizionale dell'accisa sull'energia elettrica, in modo da determinare un gettito non inferiore all'importo dei ridotti trasferimenti, aumentato del 10 per cento.</p> <p>Il comma 19-quater introduce i commi da 5-quater a 5-sexies nell'art.5 della legge n. 225 del 1992.</p> <p>Il comma 5-quater, come sopra accennato, attribuisce al Presidente della Regione interessata da calamità naturali il potere di coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché di elevare la misura dell'imposta regionale un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.</p> <p>Il comma 5-quinquies dispone la possibilità, per la Regione colpita da calamità naturale, nel caso in cui le misure adottate ai sensi del comma precedente non siano sufficienti, di accedere al fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, se ne dispone la reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante. L'aumento, deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane, in misura non superiore a cinque centesimi al litro, è finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le</p>

Emendamenti	Sintesi
<p>ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.</p> <p><i>5-quinquies.</i> Qualora le misure adottate ai sensi del comma <i>5-quater</i> non siano sufficienti, su richiesta della Regione può essere disposto l'utilizzo delle risorse del fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente ed obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del precedente periodo si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma <i>5-ter</i>.</p> <p><i>5-sexies.</i> Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia</p>	<p>malattie professionali.</p> <p>Il comma <i>5-sexies</i> prevede che si possa ricorrere al Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso l'«Istituto centrale per il credito a medio termine», anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali. A tal fine si prevede che vengano conferite al Fondo suddetto le disponibilità di cui al Fondo centrale di garanzia per il credito navale. E' demandata ad uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, la determinazione delle modalità di funzionamento del Fondo stesso.</p> <p>Il comma <i>19-quinquies</i> apporta le seguenti modificazioni alla citata legge n. 225 del 1992:</p> <p>a) si prevede che le ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza siano emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>b) si prevede che i rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali vengano inoltrati oltre che, come attualmente previsto dall'art. 5, comma <i>5-bis</i> della legge n. 225 del 1992, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT, anche alla competente sezione regionale della corte dei Conti;</p> <p>c) si vietano i girofondi tra le contabilità speciali, intervenendo sull'art. 5, comma <i>5-bis</i> della legge n. 225 del 1992.</p> <p>Il comma <i>19-sexies</i> introduce la lettera <i>c-bis</i>) all'art. 3, comma della legge n. 20 del 1994, <i>Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti</i>, sottoponendo così al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche le ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.“.</p> <p>19-<i>quinquies</i>. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze.“;</p> <p>b) all'articolo 5, comma 5-<i>bis</i>:</p> <p>1) al penultimo periodo, le parole “ e all'ISTAT“ sono sostituite dalle seguenti: “, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti“</p> <p>2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.“.</p> <p>19-<i>sexies</i>. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-<i>bis</i>) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.“.</p> <p>19-<i>septies</i>. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-<i>bis</i>) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è</p>	<p>dello stato di emergenza.</p> <p>Il comma 19-<i>septies</i>, modificando l'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, per quanto concerne i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Consiglio dei Ministri in deroga ad ogni disposizione vigente per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, riduce a sette giorni il termine di sessanta dalla ricezione i entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Consente inoltre la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante.</p> <p>Il comma 19-<i>octies</i> sottopone ai termini e alle modalità di cui all'art. 5, comma 5-<i>bis</i>, della legge n. 225 del 1992, i rendiconti dei funzionari autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali. Si prevede, inoltre che i rendiconti vengano inviati all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti. Si rammenta che il citato art. 5, comma 5-<i>bis</i> prevede che i Commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontino, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa. Il rendiconto distingue i crediti certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione e i debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. I rendiconti sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci.“.</p> <p>19-<i>octies</i>. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-<i>bis</i>, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».</p>	<p>inoltrano i rendiconti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT.</p>
<b>2.498</b>	<b>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«19-<i>bis</i>. All'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole da: “I soggetti“ fino a: “più di una rete“ sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o al 40 per cento dei ricavi del settore delle</p>	<p>La <b>lettera a)</b> modifica l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 177/2005) sostituendo l'ambito di applicazione soggettivo del divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani; attualmente il divieto è posto in capo ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete; l'emendamento prevede invece i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o al 40% dei ricavi</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259“»;</p> <p><i>b)</i> le parole. «prima del 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «prima del 31 dicembre 2012»;</p> <p><i>c)</i> dopo le parole: «di nuove imprese editrici di giornali quotidiani», sono aggiunte le seguenti: «, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica».</p> <p><i>Conseguentemente alla tabella 1 sopprimere la diciannovesima voce.</i></p>	<p>del settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003).</p> <p>La <b>lettera b)</b> proroga il termine di entrata in vigore del predetto divieto al 31 dicembre 2012.</p> <p>La <b>lettera c)</b> integra il predetto divieto, prevedendo l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.</p> <p>Conseguentemente viene soppressa la diciannovesima voce di cui alla tabella 1, allegata all'articolo 1, del decreto-legge in esame.</p>
<b>2.500</b>	<b>Bancoposta – Partecipazione di Poste Italiane a banche</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:</i></p> <p>«19-bis. Entro il 30 giugno 2011 Poste Italiane s.p.a. costituisce con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche in deroga all'articolo 2447-bis, secondo comma, del codice civile. La deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio.</p> <p>19-ter. La deliberazione dell'assemblea è depositata ed iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni ed i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente</p>	<p>L'emendamento 2.500 prevede che entro il 30 giugno 2011 Poste Italiane s.p.a. costituisca con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta.</p> <p>È altresì stabilito che l'assemblea deliberi ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato, nonché il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste Italiane spa. Con riferimento al patrimonio destinato Poste Italiane s.p.a. deve tenere separati i libri e le scritture contabili; il rendiconto separato è redatto in conformità dei principi contabili internazionali. L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Infine l'emendamento attribuisce a Poste Italiane la possibilità di acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche.</p>



<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell'ambito dell'esercizio dell'attività di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste Italiane s.p.a. e da altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-<i>quinquies</i> del codice civile.</p> <p>19-<i>quater</i>. È deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonché il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste Italiane spa. Si applica il comma 19-<i>ter</i>.</p> <p>19-<i>quinquies</i>. Con riferimento al patrimonio destinato Poste Italiane s.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Si applica l'articolo 2447-<i>septies</i> del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità dei principi contabili internazionali. L'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile è convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>19-<i>sexies</i> Poste Italiane s.p.a. può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.».</p>	
<b>2.501</b>	<b>Bilanci delle imprese di assicurazione</b>
Le Commissioni riunite <i>Dopo il comma 19, aggiungere il</i>	L'emendamento 2.501 inserisce due nuovi commi (15- <i>bis</i> e 15- <i>ter</i> ) all'articolo

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p><i>seguinte:</i></p> <p>«19-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:</p> <p>“15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.</p> <p>15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 assicurano la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente alla adozione del comma 15-bis. L'ISVAP disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta“».</p>	<p>15 del decreto legge n. 185 del 2008.</p> <p>Il <b>comma 15-bis</b> stabilisce che, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi 13, 14 e 15 (con le quali sono state introdotte deroghe ai criteri di valutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono investimenti durevoli), le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia e che siano controllanti (e controllate) o partecipanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, ai fini della verifica della solvibilità corretta (che si effettua secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP) per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati UE destinati a permanere durevolmente nel patrimonio. La suddetta misura è reiterabile, in relazione all'andamento mercati finanziari, con decreto ministeriale (sentito l'ISVAP); non è invece duplicabile con altri benefici che incidono sul calcolo della solvibilità corretta.</p> <p>Secondo quanto previsto dal <b>comma 15-ter</b> le suddette imprese devono comunque assicurare la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie che corrispondano alla differenza di valutazione derivante dall'adozione della misura introdotta dal comma precedente; per l'attuazione di tali disposizioni si rimanda ad un successivo regolamento dell'ISVAP, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici incidenti sulla solvibilità corretta.</p>
<b>2.503 (testo 2)</b>	<b>Riduzione dei costi delle federazioni iscritte al CONI</b>
Le Commissioni riunite	L'emendamento 2.503 (testo 2)

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p><i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«19-bis. È differita al 1 gennaio 2012 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.»</p>	<p>differisce al 1° gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive iscritte al CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nel decreto-legge 78/2010.</p>
<b>2.505 (testo 2)</b>	<b>Spese nelle controversie di lavoro</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.»</p>	<p>L'emendamento 2.505 (testo 2) prevede che, fino al 31 dicembre 2011, per le controversie in materia di lavoro non sia dovuto il pagamento del contributo unificato (la cui obbligatorietà è stata introdotta dalla finanziaria per il 2010).</p>
<b>2.507 (testo 2)</b>	<b>Finanziamento alla Gestione governativa navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«19-bis. Al fine di garantire la</p>	<p>L'emendamento attribuisce un finanziamento di due milioni di euro, per l'anno 2011, alla Gestione governativa navigazione dei laghi Maggiore, di Garda</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, due milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.».</p>	<p>e di Como. Le maggiori risorse sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale; è comunque fatto salvo l'obbligo di versamento degli utili di gestione risultanti dal conto economico allo stato di previsione dell'entrata dello Stato (articolo 4, comma 4, della legge 614/1957). La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l'anno 2011, è individuate mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria destinata ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, (articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 220/2010).</p> <p><i>L'emendamento 1.227 proroga "per il biennio 2011 e 2012" la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 della Gestione governativa navigazione laghi.</i></p>
<b>2.537</b>	<b>Investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i>  «19-bis. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri</p>	<p>L'emendamento 2.537 propone di ammettere per gli enti previdenziali pubblici - in deroga alle recenti norme che impongono, per essi, la destinazione delle risorse all'acquisto di immobili, adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche - il proseguimento dell'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei medesimi enti entro il 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
vigilanti, subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi, entro "il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani"».	
<b>2.540</b>	<b>Patto di stabilità per la Provincia di Milano</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i>  «19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2011, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.».</p>	<p>L'emendamento estende anche alla provincia di Milano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni già vigenti – ivi inclusi i limiti quantitativi complessivi previsti - che escludono dal saldo rilevante per il patto di stabilità interno le risorse (provenienti dallo Stato) e le spese (sostenute dal comune di Milano) per l'Expo Milano 2015.</p>
<b>2.541 (testo 2)</b>	<b>Programmazione negoziata - Ipotecche su mutui</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:</i>  «19-bis. Fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.  19-ter. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in</p>	<p>L'emendamento 2.541 (testo 2) aggiunge tre commi dopo il comma 19.  Il <b>comma 19-bis</b> differisce al 31 dicembre 2011 il termine per il completamento degli interventi della programmazione negoziata di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 296 del 2006, fermi restando gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite con i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni.  Il <b>comma 19-ter</b> dispone che le garanzie ipotecarie già prestate, a fronte di un mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso del debito risultante all'originaria data di scadenza, senza che debbano compiersi formalità o annotazioni. Tale disposizione si applica anche nel caso di finanziamenti erogato da una banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti: in tale ipotesi la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza dover compiere formalità o annotazioni, tuttavia la surroga acquista</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.</p> <p><i>19-quater.</i> Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma <i>19-ter</i>, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica Italiana, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.».</p>	<p>efficacia solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo cartolarizzato.</p> <p>Il <i>comma 19-quater</i> stabilisce che, nel caso in cui una banca - per realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma precedente - riacquisti il credito già oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, la banca cessionaria è tenuta a darne notizia nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>. Inoltre, si prevede che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo prestate a favore del cedente conservino la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza dover compiere alcuna formalità o annotazione.</p>
<b>2.543 (testo 2)</b>	<b>Riordino EIPLI</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:</i></p> <p>«<i>19-bis.</i> Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma <i>3-bis</i>, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il</p>	<p>La disposizione proroga di un anno il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) sarebbe stato assoggettato alla disciplina per cui gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilità dello Stato è limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>19-ter. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio.».</p>	<p>L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L'EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.</p> <p>Si ricorda che l'EIPLI era stato incluso, ai sensi dell'art. 2, comma 636, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) nell'elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L'art. 26 (cd. "taglia enti") del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 aveva disposto peraltro l'abrogazione del citato comma 636 dell'art. 2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici. Sopravvenne poi l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.</p> <p>In aggiunta alla proroga di questo termine, la disposizione prescrive al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di provvedere, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione. In caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato è limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p><b>2.579 (testo 3)</b></p> <p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i>            «19-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011". Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4,23 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica"».</p>	<p><b>Proroga sfratti - IRPEF dei locatori</b></p> <p>Il primo periodo dell'emendamento 2.579 (testo 3) proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e successive modificazioni.<sup>11</sup></p> <p>Il secondo periodo prevede che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2012, non si tenga conto dei benefici fiscali previsti all'articolo 2, comma 1, della legge n. 9 del 2007 in favore dei proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, della stessa legge.</p> <p>L'emendamento prevede infine che alla copertura degli oneri recati dalla disposizione in esame - quantificati in 4,23 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2012 - si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.</p>
<b>2.590 (testo 2)</b>	<b>Rimborsi elettorali</b>

<sup>11</sup> Si rammenta che la sospensione in questione si applica alle particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il citato articolo 1, comma 1, fa più specificamente riferimento alle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, nonché, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico, sempre che tali soggetti siano residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004.



<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i>            «19-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.».</p>	<p>L'emendamento differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame il termine ordinariamente previsto (entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei Consigli regionali) per la richiesta dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010; si disciplinano, di conseguenza, i tempi e i modi della corresponsione delle quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma così introdotto, con riferimento – per le successive quote – alla normativa vigente.</p>
<b>2.610</b>	<b>Contributo a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i>            «19-bis. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento del istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno</p>	<p>L'emendamento è volto ad incrementare di 1,5 milioni di euro per l'anno 2011 il contributo ordinario a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), al fine di consentire le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale.</p> <p>Si ricorda che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), istituito con il decreto legislativo n. 381 del 1999, come ente di ricerca non strumentale, sono confluiti cinque istituti già operanti nell'ambito delle discipline geofisiche e vulcanologiche: l'Istituto Nazionale di Geofisica; l'Osservatorio Vesuviano; l'Istituto Internazionale di Vulcanologia; l'Istituto di Geochimica dei Fluidi; l'Istituto per la Ricerca sul Rischio Sismico. All'INGV, la cui finalità è il monitoraggio dei fenomeni geofisici, è affidata la sorveglianza della sismicità dl</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».	territorio nazionale e dell'attività dei vulcani italiani attraverso reti di strumentazione, distribuite sul territorio nazionale o concentrate intorno ai vulcani attivi.
<b>2.611</b>	<b>Servizi radiotelevisivi tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i>  «19-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente».</p>	<p>È autorizzata la prosecuzione della convenzione tra la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto la fornitura dei servizi radiotelevisivi tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Le spese sono limitate all'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.</p>
<b>2.612 (testo 2)</b>	<b>Televisione digitale terrestre</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:</i>  «19-bis. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011“.».</p>	<p>Proroga, per l'anno 2011, gli interventi volti a diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, per i quali è istituito presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per il passaggio al digitale»: a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale; c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale; d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate; e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale. Autorizza per tali finalità la spesa di 30</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
	milioni di euro per l'anno 2011, mediante rifinanziamento del predetto Fondo. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si fa fronte nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 1, della legge 69/2009) nell'importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.
<b>2.6000 (già 1143)</b>	<b>Finanziamenti infrastrutturali delle Autorità portuali</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:</i>  «19-bis. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:</p> <p>a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di <i>transhipment</i> al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-<i>duodecies</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2009,</p>	<p>Revoca, entro il termine del 15 marzo 2011, i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione.</p> <p>Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, provvederà alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che sarà destinata alle seguenti finalità:</p> <p>a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 per grandi infrastrutture portuali finanziate dall'articolo 1, comma 991, della legge 296/2006;</p> <p>b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di <i>transhipment</i>, al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, mediante la possibilità di aumento o diminuzione delle tasse marittime (articolo 5, comma 7-<i>duodecies</i>, del decreto-legge 194/2009);</p> <p>c) per le disponibilità residuali alle</p>

Emendamenti	Sintesi
<p>n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;</p> <p><i>c)</i> per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.</p> <p><i>19-ter.</i> Con il decreto di cui al comma <i>19-bis</i> si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle somme di cui al comma <i>19-quater</i>. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma <i>19-bis</i> e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma <i>19-bis</i>.</p> <p><i>19-quater.</i> Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma <i>19-ter</i> è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione</p>	<p>Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.</p> <p>Con il decreto di cui al comma precedente si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle somme di cui al comma successivo. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma precedente e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma precedente.</p> <p>Prevede la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, ad altra Autorità portuale, nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato e l'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Abroga disposizioni analoghe a quelle</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.</p> <p>19-<i>quinquies</i>. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-<i>bis</i>, 8-<i>ter</i> e 8-<i>quater</i> sono abrogati».</p>	<p>di cui ai commi precedenti, in materia di nuova programmazione di risorse per infrastrutture portuali (articolo 4, commi 8-<i>bis</i>, 8-<i>ter</i> e 8-<i>quater</i>, del decreto-legge 40/2010).</p>
<b>2.0.3</b>	<b>Fondo solidarietà vittime reati mafiosi</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p><b>«Art. 2-<i>bis</i>.</b></p> <p><i>(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)</i></p> <p>1. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>2. Per l'alimentazione del Fondo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l'articolo 1-<i>bis</i> della legge 22</p>	<p>L'emendamento 2.0.3 dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>dicembre 1999, n. 512.            3. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284».</p>	
<b>2.0.9 (testo 2)</b>	<b>Istituzioni scolastiche italiane all'estero</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  <i>(Istituzioni scolastiche italiane all'estero)</i>            1. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate.            2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e</p>	<p>L'emendamento 2.0.9 (testo 2) proroga il servizio all'estero del personale docente ed amministrativo della scuola.</p>

Emendamenti	Sintesi				
aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.».					
<b>2.0.62</b>	<b>Soppressione del Banco nazionale prova armi da fuoco</b>				
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  <i>(Disposizioni relative al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali)</i></p> <p>1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al comma 1, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi";</p> <p><i>b)</i> al comma 2, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi".</p> <p>2. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le stazioni sperimentali" sono inserite le seguenti: " , il Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali".</p> <p>3. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo il rigo 8 è inserito il seguente:</p>	<p>L'emendamento 2.0.62 dispone la soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei tempi e delle concrete modalità di trasferimento alla Camera di commercio di Brescia dei compiti e delle attribuzioni del Banco, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.</p>				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="229 1630 440 1870">ENTI SOPPRESSI</td> <td data-bbox="442 1630 780 1870">AMMINISTRAZIONE SUBENTRANTE NELL'ESERCIZIO DEI RELATIVI COMPITI ED ATTRIBUZIONI</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1872 440 1984">Banco nazionale di prova per le</td> <td data-bbox="442 1872 780 1984">CCIAA brescia</td> </tr> </table>	ENTI SOPPRESSI	AMMINISTRAZIONE SUBENTRANTE NELL'ESERCIZIO DEI RELATIVI COMPITI ED ATTRIBUZIONI	Banco nazionale di prova per le	CCIAA brescia	
ENTI SOPPRESSI	AMMINISTRAZIONE SUBENTRANTE NELL'ESERCIZIO DEI RELATIVI COMPITI ED ATTRIBUZIONI				
Banco nazionale di prova per le	CCIAA brescia				

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali</p>	
<b>2.0.78 (testo 2)</b>	<b>Contratti dirigenziali AGEA</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  1. L'Agenzia per le erogazioni agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità.  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.».</p>	<p>La norma riguarda tre dirigenti di seconda fascia che avevano un contratto quinquennale in scadenza a fine 2010 con l'Agenzia per le erogazioni agricoltura (AGEA).  Nelle more dell'espletamento del nuovo concorso, bandito con DPCM in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, l'Agenzia è autorizzata a prorogare, per non oltre il 31 dicembre 2011, data di prevedibile entrata in servizio dei vincitori del concorso, gli incarichi dirigenziali in questione.  All'onere derivante, pari a 400 mila euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 7-<i>quinquies</i>, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (che fu incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011 in virtù dell'articolo 1, comma 40, primo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220), attingendo alla quota di cui al quarto periodo del medesimo comma 40: si tratta di 50 milioni, volti ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.</p>
<b>2.0.107 (testo 2)</b>	<b>Enti locali minori - Incompatibilità</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  1. All'articolo 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "della Regione" sono aggiunte le seguenti: " , fatta eccezione per i Comuni con popolazione non superiore a</p>	<p>L'emendamento modifica il T.U.E.L., escludendo dall'incompatibilità alla carica di sindaco, presidente della provincia o consigliere, chi - con poteri di rappresentanza o di coordinamento - ha parte in servizi prestati nell'interesse dell'ente locale, o in imprese che beneficiano da detti enti di sovvenzioni</p>



<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'Ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296«».	non dovute in forza di legge dello Stato o della regione, quando si tratta di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e la partecipazione dell'Ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento; viene confermata l'esclusione dagli emolumenti per l'amministratore dell'ente locale che entra negli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente.
<b>2.0.118 (testo 2)</b>	<b>Esperti di pubblica sicurezza</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  <i>(Esperti per la sicurezza)</i></p> <p>1. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 5, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.</p>	<p>L'emendamento 2.0.118 (testo 2) istituisce la figura degli esperti di pubblica sicurezza, inviati dal Dipartimento della pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>2. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 1 e 5 del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.</p> <p>4. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai</p>	

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza.</p> <p>5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.</p> <p>6. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione centrale per i servizi antidroga", e dopo le parole: "in qualità di esperti" sono inserite le seguenti: "per la sicurezza";</p> <p>b) al comma 2, le parole: "riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga";</p> <p>c) al comma 3, le parole: "il Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione centrale per i servizi antidroga";</p> <p>d) al comma 4, le parole: "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale per i servizi antidroga".».</p>	
<b>2.0.170 (testo 2)</b>	<b>Rapporto impiego pubblico dipendente prosciolto</b>
<p>Le Commissioni riunite Dopo l'articolo, inserire il seguente: «<b>Art. 2-bis.</b></p>	<p>L'emendamento 2.0.170 (testo 2) generalizza il diritto del pubblico dipendente di ottenere il prolungamento o</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p><i>(Modifica alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e al decreto-legge 16 marzo 2004, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)</i></p> <p>1. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.</p> <p>2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato".</p> <p>3. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>4. Dall'applicazione delle norme del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.».</p>	<p>il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, qualora egli sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio anche se già collocato in quiescenza.</p>
<b>2.0.185 (testo 4)</b>	<b>Autotrasporto</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p><b>«Art. 2-bis.</b></p> <p><i>(Disposizioni in materia di trasporto)</i></p> <p>1. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del 21 settembre 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle</p>	<p>Il <b>comma 1</b>, previa autorizzazione dell'Unione europea, disciplina la concessione della garanzia richiesta sui finanziamenti riservati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l'acquisto di veicoli pesanti, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (decreto del 21 settembre 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) prevedendo il</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>finanze, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana del 3 novembre 2010, n. 257, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria".</p> <p>2. All'articolo 83-<i>bis</i> del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 14 l'espressione: "6," è soppressa;</p> <p>b) al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito <i>internet</i> della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse".</p> <p>3. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno.</p> <p>4. All'articolo 11-<i>bis</i> del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>"3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di</p>	<p>termine finale del 31 dicembre 2011 e configurandola quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni delle modalità di concessione di aiuti sotto forma di garanzie (articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante delle modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria". Sopprime conseguentemente, la proroga analoga contenuta nella riga 36 della tabella 1 allegata all'articolo 1.</p> <p>Il <b>comma 2, lettera a)</b> sopprime le seguenti sanzioni associate alla stipula di contratti di trasporto in forma non scritta: esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge (articolo 83-<i>bis</i>, comma 14, del decreto-legge 112/2008).</p> <p>Il <b>comma 2 lettera b)</b> prevede la formazione di un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse, nel sito <i>internet</i> dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni derivanti dalla violazioni in materia di contratti di autotrasporto, ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse (articolo 83-<i>bis</i>, comma 15, del decreto-legge 112/2008).</p> <p>Il <b>comma 3</b> fissa, per l'anno 2011, al 16 giugno, il termine di versamento dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 55, comma 5, della legge 144/1999) da parte delle imprese di</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773“».</p> <p><i>Conseguentemente, sopprimere la riga 36 della tabella 1 allegata all'articolo 1.</i></p>	<p>autotrasporto di merci in conto terzi.</p> <p>Il <b>comma 4</b> integra la disciplina per l'esercizio dell'attività di commercio di unità di movimentazione usate (articolo 11-<i>bis</i>, comma 3, del decreto legislativo 286/2005) prevedendo l'obbligo: dichiarazione di esercizio all'autorità di pubblica sicurezza; effettuare l'attività solo con persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato; tenere un registro giornaliero delle operazioni (articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 773/1931).</p>
<b>2.0.223 (testo 2 corretto)</b>	<b>Enti caritativi e carta acquisti</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p><b>«Art. 2-bis.</b></p> <p><i>(Proroga del programma carta acquisti previa sperimentazione sull'utilizzo della stessa in favore di enti caritativi)</i></p> <p>1. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma carta acquisti, di cui al comma 32 dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.</p> <p>2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:</p> <p>a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote</p>	<p>L'articolo aggiuntivo prevede l'avvio di una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti al fine di acquisire elementi di valutazione per una successiva proroga del programma carta acquisti previsto dal comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008.</p> <p>La carta acquisti, finalizzata all'acquisto di beni e servizi (generi alimentari, bollette energetiche, fornitura di gas da privati), è concessa su domanda ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico.</p> <p>Ai fini della sperimentazione devono essere stabilite con decreto interministeriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti;</li> <li>- le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno a cui gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti;</li> <li>- le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti dell'ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno;</li> </ul>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura <i>no profit</i> degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;</p> <p>b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;</p> <p>c) le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;</p> <p>d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.</p> <p>3. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 2. Per le risorse necessarie alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le modalità di adesione dei comuni, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti sul proprio territorio e all'integrazione con i propri interventi.</li> </ul> <p>Per la copertura degli oneri della sperimentazione, della durata di 12 mesi, si attinge al fondo speciale per al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, nel limite massimo di 50 milioni di euro.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.».</p>	
<p><b>2.0.243 (testo corretto)</b></p>	<p><b>Sospensione della demolizione di taluni immobili nella Campania</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  <i>(Sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni di immobili nella Regione Campania a seguito di sentenza penale di condanna. Ulteriori casi di differimento nell'applicazione del regime giuridico di demolizione)</i></p> <p>1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania, in base alle pronunce della Corte costituzionale formulate in materia dal 2003, e per consentire una adeguata ricognizione dei presupposti determinanti vincoli di tutela paesaggistica, da attuare in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sospese, fino al 31 dicembre 2011, le demolizioni, disposte a seguito di sentenza penale, di immobili siti nel territorio della Regione Campania, destinati esclusivamente a prima abitazione e stabilmente occupati da soggetti sforniti di altra risorsa abitativa.</p> <p>2. L'ordinario regime giuridico della demolizione derivante da sentenza penale di condanna può trovare comunque applicazione prima del 31 dicembre 2011, nel caso in cui dall'ufficio tecnico del Comune competente, ovvero dal competente ufficio della protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta la demolizione in sede penale.</p>	<p>L'articolo aggiuntivo inserito dall'emendamento 2.0.243 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2011 delle demolizioni, derivanti da sentenza penale, di immobili ubicati nella Regione Campania. Gli immobili oggetto della sospensione devono essere destinati a prima abitazione e occupati in maniera stabile da soggetti sprovvisti di altra abitazione. La disposizione è finalizzata a fronteggiare le criticità della situazione abitativa della Regione e a consentire la ricognizione dei presupposti per la definizione dei vincoli di tutela del paesaggio in seguito alla predisposizione del piano paesaggistico, disciplinato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42 del 2004). Trova comunque applicazione, anche prima del termine del 31 dicembre 2011 fissato dalle presenti disposizioni, la demolizione derivante da sentenza penale qualora essa riguardi edifici che costituiscano pericolo per l'incolumità pubblica o privata, riscontrabile dall'ufficio tecnico del Comune competente o dal competente ufficio della protezione civile della Regione. Non si procede alla demolizione degli edifici prima del 31 dicembre 2011 anche quando sia stata accertata violazione di vincoli paesaggistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo il caso in cui sia stata perfezionata, entro tale data, la procedura di emanazione del piano paesaggistico.</p>



<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>3. Il procedimento di demolizione è comunque differito a una data successiva al 31 dicembre 2011 anche nel caso in cui sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, salvo che prima del 31 dicembre 2011 sia stato concluso il procedimento di adozione del nuovo piano paesaggistico in esito alle operazioni di ricognizione di cui al comma 1.».</p>	
<p><b>2.0.253 (testo 2 corretto)</b></p>	<p><b>Numero dei consiglieri e degli assessori nei Comuni maggiori</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  <i>(Disposizioni in materia di composizione dei consigli delle giunte comunali)</i></p> <p>1. A decorrere dal 1 marzo 2011 nei Comuni con più di un milione di abitanti il numero dei consiglieri comunali resta determinato in sessanta e i componenti della Giunta non possono essere più di quindici, oltre al Sindaco. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 500 mila, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e per la parte residua per essere riassegnate, nell'anno 2011, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sul citato Fondo per interventi strutturali di politica economica».</p>	<p>L'emendamento fissa nei Comuni con più di un milione di abitanti – a decorrere dal 1° marzo 2011 - il numero dei consiglieri comunali in sessanta e il numero di componenti della Giunta in (massimo) quindici, oltre al Sindaco.</p> <p>Gli oneri conseguenti sono coperti per 500.000 euro a valere sulle maggiori entrate, non utilizzate al 31 dicembre 2010, derivanti dall'attività anti-evasione e di contrasto condotta ai sensi della normativa vigente (d.l. 282/2004); la restante disponibilità su dette risorse è riassegnata, nell'anno 2011, al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. A decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sul citato Fondo per interventi strutturali di politica economica.</p>
<p><b>2.0.275</b></p>	<p><b>Indennità degli amministratori di enti</b></p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi locali</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  <i>(Disposizioni in materia di indennità degli amministratori locali)</i></p> <p>1. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun amministratore, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.</p> <p>2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si interpreta con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.</p> <p>3. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici potranno mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente».</p>	<p>L'articolo aggiuntivo reca disposizioni in materia di indennità degli amministratori di enti locali.</p> <p>Con la disposizione di cui al <b>comma 1</b> si esclude che gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici potranno mensilmente superare, per ciascun amministratore, la metà dell'indennità di rispettiva spettanza.</p> <p>Analoga disposizione viene dettata – al <b>comma 3</b> - con riferimento ai consiglieri degli enti locali, con un tetto massimo di un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.</p> <p>La disposizione di cui al <b>comma 2</b> sembra (con un riferimento testuale che potrebbe apparire non univoco) incidere sulla vigente disciplina dell'indennità dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane, interpretandola nel senso che per città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione individuati dagli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, oltre a Roma Capitale). Questa ultima disposizione fa riferimento ad un testo normativo non direttamente inerente le città metropolitane (incidendo quindi su materia formalmente diversa rispetto all'emendamento 1.111, che presenta tuttavia analogo tenore, pur con differenze sostanziali - quali il limite di 250.000 abitanti).</p>
<b>2.0.257</b>	<b>Acquisizione di immobili per Roma capitale</b>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  <i>(Disposizioni in materia di immobili</i></p>	<p>L'articolo aggiuntivo esclude, fino al 31 dicembre 2012, gli immobili acquisiti o da acquisire al patrimonio di Roma capitale, dall'applicazione della disciplina</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p align="center"><i>acquisiti ai sensi della legge n. 396 del 1990)</i></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2012, gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, al patrimonio di Roma capitale, già Comune di Roma, non sono soggetti, anche ove ne ricorrano le condizioni, all'istituto della retrocessione o della restituzione, a eccezione dei casi in cui Roma capitale, già comune di Roma, in base agli interessi pubblici prevalenti, acconsenta alla richiesta avanzata dal privato».</p>	<p>della retrocessione o della restituzione (con cui, alle condizioni previste, il proprietario può riottenere l'immobile espropriato) anche se il richiedente ne ha titolo, ad eccezione dei casi in cui Roma capitale acconsenta alla richiesta.</p> <p>La legge 15 dicembre 1990, n. 396 reca interventi per Roma, capitale della Repubblica.</p>
<p align="center"><b>2.0.1000 (testo 2)</b></p>	<p align="center"><b>Proroga Commissario ANSAS e avvio INDIRE-INVALSI</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  <i>(Proroga del Commissario straordinario e avvio urgente delle procedure di completamento della pianta organica INDIRE-INVALSI)</i></p> <p>1. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).</p> <p>2. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli <i>standard</i> definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La</p>	<p>L'emendamento 2.0.1000 (testo 2) proroga il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) fino al 31 agosto 2012 e prevede che, con regolamento di delegificazione, venga riorganizzata all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la funzione ispettiva e vengano individuati il sistema nazionale di valutazione.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:</p> <p>a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;</p> <p>b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli <i>standard</i> nazionali;</p> <p>e) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».</p>	
<p><b>2.0.1001</b></p>	<p><b>Principi contabili internazionali per il bilancio d'esercizio</b></p>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i></p> <p><b>«Art. 2-bis.</b></p> <p>1. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nelle materie di cui al presente articolo si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 2.</p> <p>2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti commi:</p> <p>“7-bis. I principi contabili</p>	<p>L'emendamento 2.0.1001 inserisce una serie di commi (da 7-bis a 7-quater) all'articolo 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005 concernente l'applicazione dei principi contabili internazionali al bilancio d'esercizio. Le disposizioni inserite prevedono che i principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applichino nella redazione dei bilanci d'esercizio secondo modalità individuate con successivo decreto. È prevista altresì l'emanazione di eventuali disposizioni di</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.</p> <p>7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo Italiano di Contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del codice civile con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.</p> <p>7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.“</p> <p>3. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “19 luglio 2002,“ sono inserite le seguenti: “anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38“.</p> <p>4. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 2 del presente</p>	<p>coordinamento, entro il 31 maggio 2011, per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Viene di conseguenza modificato l'articolo 83 del TUIR, concernente la determinazione del reddito complessivo, al fine di aggiornare il riferimento ai principi contabili internazionali ivi previsto alla modifica recata dalla disposizione in esame.</p>

Emendamenti	Sintesi
<p>articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.».</p>	
<p><b>2.0.10000</b></p>	<p><b>Misure in tema di stabilità finanziaria e sanità per le autonomie territoriali.</b></p>
<p>Le Commissioni riunite  <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  <b>«Art. 2-bis.</b>  1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:  <i>a)</i> al comma 129, dopo la lettera <i>g)</i> è inserita la seguente:  “<i>g-bis</i>) delle spese finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui all'articolo 1, comma 38, opera nel limite di 200 milioni di euro“;  <i>b)</i> dopo il comma 130 è inserito il seguente:  “130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale“ Ordinamento degli uffici – Amministrazione generale ed organi istituzionali“ ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.“;</p>	<p>Il <b>comma 1</b> dell'articolo aggiuntivo apporta diverse modifiche alla legge di stabilità per il 2011 (n. 220 del 2010), alle lettere da A) a G), in materia di autonomie territoriali. Più in dettaglio:  La lettera A) riguarda le Regioni cui – alle condizioni indicate dalla legge di stabilità – non si applicano le sanzioni ivi specificate, anche in caso di superamento dei parametri del patto di stabilità; al riguardo, il testo normativo in esame le considera adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, applicheranno talune prescrizioni di rigore finanziario (impegni per le spese correnti; indebitamento per investimenti; assunzioni di personale; contratti di servizio elusivi). La disposizione detta altresì le modalità procedurali per attestare la circostanza.  La lettera B) aumenta (dal doppio al triplo) lo svincolo delle somme – che spettano alle Regioni intervenute a proprio carico per il miglioramento dei vincoli del patto di stabilità che assoggettano gli enti locali del proprio territorio - cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali.  La lettera C) inserisce anche i trasferimento tra le voci su cui le Regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire i proprio obiettivi di cassa;  La lettera D) introduce nuovi criteri di valutazione quantitativa ponderata delle spese ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, dettando le relative modalità procedurali.  La lettera E) chiede alle Regioni di definire criteri di virtuosità in riferimento</p>

Emendamenti	Sintesi
<p>c) al comma 135, dopo le parole: “alla spesa del personale“, sono inserite, “ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,“;</p> <p>d) dopo il comma 138 è aggiunto il seguente:  “138-<i>bis</i>. Ai fini dell’applicazione del comma 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.“;</p> <p>e) il comma 140 è sostituito dal seguente:  “140. Ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il termine del 31 ottobre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.“;</p> <p>f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: “doppio“ è sostituita dalla parola: “triplo“;</p> <p>g) dopo il comma 148, è inserito il seguente:  “148-<i>bis</i>. Le Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:  a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. A tal fine riducono l’ammontare complessivo degli</p>	<p>agli enti locali, previo confronto in sede locale.</p> <p>La lettera F) sposta in via permanente – con riferimento alla compensazione interna tra Regioni ed enti locali sul rispetto globale dei vincoli del patto - i termini temporali del procedimento attraverso cui, da una parte, gli enti locali dichiarano l’entità dei pagamenti che andranno ad effettuare e, dall’altro, le Regioni informano sulle condizioni per verificare l’equilibrio dei saldi.</p> <p>La lettera G) consente di escludere - dall’ammontare delle spese finali valide ai fini dal rispetto del patto di stabilità - le spese finanziate con le risorse per i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico, limitando a 200 milioni di euro l’esclusione delle spese di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali.</p> <p>Il <b>comma 2</b> del testo in esame dispone che i piani di stabilizzazione finanziaria che interessano le regioni, che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, siano completati entro il 30 giugno 2011 e che l’attuazione avvenga entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine del 31 dicembre 2011 entro cui trasferire la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania.</p> <p>Alla Tabella 1 allegata al decreto in esame viene soppressa la terza riga, inerente il tema.</p> <p>Il <b>comma 3</b> precisa il tipo di strutture private (ospedaliere ed ambulatoriali) per le quali le regioni garantiscono che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori, non confermati dagli accreditamenti definitivi, chiamando inoltre le regioni a garantire che - dal 1° gennaio 2013 - cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi.</p> <p>Il <b>comma 4</b> modifica la disciplina con</p>

Emendamenti	Sintesi
<p>stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;</p> <p>b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;</p> <p>c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci, giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le Regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.“</p> <p>2. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con</p>	<p>cui il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota del prezzo ad ulteriore titolo di sconto, con particolare riferimento al rapporto con quanto già previsto dalla previgente normativa.</p> <p>Il <b>comma 5</b> fa salvi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti relazione alla disciplina delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti, di sconti ed altri importi incidenti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali sulla base del decreto n. 78 del 2010.</p> <p>Il <b>comma 6</b> dispone sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010, che ha cassato la norma che aveva messo a carico delle asl gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia, nonché la norma che individuava - nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale - una quota di finanziamento destinata a tal fine. La norma in esame prevede - per il 2010 - che il Ministero della salute attribuisca alle Regioni i 70 milioni per ciò accantonati, ai sensi della vigente normativa, sulla base dei criteri individuati, in sede del comitato previsto dall'intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, previa valutazione congiunta degli effetti finanziari della sentenza.</p> <p>Il <b>comma 7</b> modifica il limite quantitativo cui sono sottoposti i comuni per i nuovi finanziamenti: l'attuale limite dell'importo annuale degli interessi, mutui, prestiti, aperture di credito e garanzie, al netto dei contributi in conto interessi, è pari al 8% dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto. Il limite viene rimodulato al 12 per cento per il 2011, al 10 per cento per il 2012 e all'8 per cento per gli anni successivi.</p> <p>Il <b>comma 8</b> aggiunge le associazioni degli enti locali tra i soggetti che la</p>



<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.“</p> <p>3. All'articolo 1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: “strutture private“, sono inserite le seguenti: “ospedaliere e ambulatoriali“; dopo le parole: “decreto legislativo n. 502 del 1992;“, sono inserite le seguenti: “le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-<i>quater</i>, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.</p> <p>4. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, al secondo periodo le parole: “fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326“, sono sostituite dalle seguenti: “rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa“.</p> <p>5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotto e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.</p> <p>6. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare</p>	<p>normativa vigente (enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale) esonera dal versamento al bilancio statale delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa per gli apparati amministrativi.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico legali.</p> <p>7. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: “108. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “il 15 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013“.</p> <p>8. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267“».</p> <p><i>Conseguentemente, alla Tabella 1 allegata sopprimere la terza riga.</i></p>	
<b>3.8 (testo 3)</b>	<b>Copertura finanziaria e misure varie</b>
<p>Le Commissioni riunite</p> <p><i>Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:</i></p> <p>«b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui</p>	<p>L'emendamento 3.8 (testo 3) sostituisce anzitutto la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, con il quale si prevede che alla copertura del provvedimento si provvede, tra l'altro, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge n. 220 del 2010 (autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria).</p> <p>Per effetto della modifica proposta l'importo della suddetta riduzione</p>

Emendamenti	Sintesi
<p>all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220».</p> <p><i>Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:</i></p> <p>«19-bis. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole “Il Servizio sanitario nazionale“, sono premesse le seguenti: “A decorrere dal 31 maggio 2010“. Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del predetto decreto; l'importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>19-ter. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il</p>	<p>dell'autorizzazione di spesa viene ridotto da 50 a 20 milioni di euro, a cui si aggiunge una nuova riduzione - pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011 - concernente la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della citata legge n. 220 del 2010.</p> <p>Si tratta della quota, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo istituito dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009 al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.</p> <p>L'emendamento provvede inoltre ad integrare di 15 milioni di euro per l'anno 2011 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 220 del 2010, riducendo - di conseguenza - di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2011 la già citata dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge n. 220 del 2010.</p> <p>Il comma 61 di cui viene integrata la dotazione prevede risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2011, nonché per 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, di cui all'articolo 10 del D.L. n. 323/1993.</p> <p>L'emendamento inserisce, inoltre, una serie di commi (da 19-bis a 19-nonies) all'<b>articolo 2</b> del testo in esame.</p> <p>Il <b>comma 19-bis</b> concerne la disciplina transitoria, per il periodo pregresso intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e l'entrata in vigore della relativa legge di conversione (L. 30 luglio 2010, n. 122), relativamente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.</p> <p><b>19-quater.</b> L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal comma 19-bis, secondo periodo.</p> <p><b>19-quinquies.</b> Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'articolo 13, comma 3, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 3, dopo le parole: "sono collocati fuori ruolo", sono aggiunte le seguenti: ", se ne fanno richiesta,".</p> <p><b>19-sexies.</b> La facoltà di essere collocati fuori ruolo, se richiesta, prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 150 del 2009, come modificato dal comma 19-quinquies del presente articolo, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.</p> <p><b>19-septies.</b> Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto</p>	<p>Il successivo <b>comma 19-ter</b> propone alcuni criteri e modalità di finanziamento degli interventi in materia di edilizia sanitaria, con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario.</p> <p>Il <b>comma 19-quater</b> provvede poi ad integrare con 15 milioni di euro per l'anno 2011 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 163 del 1985 (ossia il fondo unico per lo spettacolo), coprendo il relativo onere con le risorse rinvenienti dal sopra citato comma 19-bis.</p> <p>I <b>commi 19-quinquies e 19-sexies</b> stabiliscono che i componenti della Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) che sono dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati siano collocati fuori ruolo solo se ne fanno richiesta.</p> <p>Il <b>comma 19-septies</b> dispone l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, delle risorse per i volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto (articolo 585 del decreto legislativo 66/2010) nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013. Il nuovo utilizzo di tali risorse è relativo alle esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (articolo 2, comma 98, della legge 244/2007).</p> <p>Il <b>comma 19-octies</b> reca contributi per le fondazioni lirico-sinfoniche.</p>

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013 sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>19-<i>octies</i>. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio per l'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, quanto a euro 6 milioni, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre</p>	

<b>Emendamenti</b>	<b>Sintesi</b>
<p>2008, n. 189.</p> <p><i>Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i></p> <p><i>“2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 78, relative all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.“».</i></p>	



## Ultimi dossier del Servizio Studi

263	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2479 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza"
264	Dossier	Atto del Governo n. 300 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati»
265	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2507 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
266	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518 "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"
267	Dossier	Atto del Governo n. 312 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti»
268	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 143, 263, 754 e 2403 Testo unificato del 21 dicembre 2010 La riforma della legislazione portuale
269	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1969-B. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
270	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2322-A Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2010 <i>Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea</i>
271	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2537 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia
272	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2482 e abb. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati
273	Testo a fronte	Il referendum sull'energia nucleare

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".